Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 90

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Giovedì, 16 aprile 1942 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale » 50		» semestrale » 100		» semestrale » 30		» semestrale » 60
	» trimestrale » 25		» trimestrale » 50		» trimestrale » 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie	Abbonamento annuo . . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari.	All'Estero	Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo · Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni " della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Ricompense al valor militare

Con R. decreto in data 2 dicembre 1941, registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1942, registro n. 15 Aeronautica, foglio n. 13, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare « sul campo »:

MEDAGLIA DI BRONZO

BENVENUTI Fortunato, da Pisa, sergente pilota. — Abile ed ardito secondo pilota di apparecchio da bombardamento, durante una difficile e rischiosa missione, fatto segno a violenta reazione avversaria che colpiva il velivolo e feriva egli stesso, coadiuvava validamente il primo pilota nel raggiungimento degli obiettivi, dando prove non dubbie di fermezza d'animo, sprezzo del pericolo e completa dedizione al dovere. — Cielo della Marmarica, 10 settembre 1940-XVIII.

BOSINELLI Giorgio, da Bologna, tenente di vascello osservatore. — Ufficiale osservatore capace ed ardito, effettuava difficili e rischiose missioni di esplorazione su lontane e munite basi nemiche. Vivamente contrastato dalla caccia avversaria e dal tiro contraereo, manteneva di fronte al pericolo, in ogni più critica contingenza, contegno fermo e sereno senza desistere dal compito affidatogli se non dopo averlo brillantemente assolto. — Cielo del Mediterraneo orientale, settembre 1940-XVIII.

BUSI Ilario, da Pieve di Cento (Bologna), sergente maggiore, pilota (*alla memoria*). — Provetto, audace pilota di apparecchio da bombardamento, in numerose azioni belliche dava salde prove di perizia e sprezzo del pericolo. Durante una rischiosa missione, attaccato da preponderanti forze da caccia avversarie, con saldo animo e indomito valore partecipava alla aspra lotta in difesa del velivolo e, con dedizione al dovere spinta fino al supremo sacrificio, cadeva da valoroso. — Cielo di Sollum, 16 settembre 1940-XVIII.

FRANCESCHETTI Angelo, da Castelmassa (Rovigo), sergente maggiore pilota. — Abile ed ardito pilota di apparecchio da bombardamento, partecipava a numerose azioni belliche su munite basi terrestri e formazioni navali nemiche. Fatto segno a violenta reazione contraerea che colpiva più volte il velivolo e attaccato dalla caccia avversaria rivelava in ogni contingenza calma, sprezzo del pericolo e superbe doti di combattente tenace e valoroso. — Cielo del Mediterraneo e dell'Egitto, 11 giugno-12 settembre 1940-XVIII.

GUIZZARDI Rinaldo, da Crespellano (Bologna), sergente maggiore motorista (*alla memoria*). — Motorista mitragliere di apparecchio da bombardamento, valoroso e audace, in numerose azioni di guerra dava prova di calma esemplare e sereno sprezzo del pericolo. Durante una rischiosa missione a bordo di un velivolo attaccato da preponderanti forze da caccia avversarie, con tenacia e ardire pari alla devozione al dovere, contribuiva alla strenua difesa dell'apparecchio fino al sacrificio supremo. — Cielo di Sollum, 16 settembre 1940-XVIII.

MARTINELLI Vincenzo, da Taranto, primo aviere elettricista. — Addetto alla manutenzione di linee telefoniche di aeroporto sede di alto comando, durante un bombardamento aereo nemico, pur perdurando l'offesa, si prodigava nella riparazione dei danni provocati dallo scoppio delle granate avversarie. Gravemente ferito agli arti inferiori, subiva l'amputazione di una gamba con stoico contegno, dando mirabile esempio di virtù militare. — Tobruk, 25 settembre 1940-XVIII.

MARTINI Luigi, da Parma, primo aviere armiere (*alla memoria*). — Armiere di apparecchio da bombardamento, in numerose azioni belliche dava ripetute prove di ardimento e dedizione completa al dovere. Durante una incursione aerea contro una munita base nemica vivamente contrastata dalla reazione contraerea che colpiva il velivolo e feriva il secondo pilota, contribuiva efficacemente alla difesa dell'intera formazione attaccata dalla caccia nemica. Nel volo di ritorno, colpito e precipitato in fiamme l'apparecchio, trovava morte gloriosa. — Cielo della Marmarica, 11 giugno-10 agosto 1940-XVIII.

MASINI Italo da Varese Lombardo (Varese), tenente pilota. — Capo equipaggio di apparecchio da bombardamento partecipava a numerose importanti azioni belliche su lontane e agguerrite basi nemiche, rivelando doti non comuni di capacità e perizia. Attaccato ripetute volte da velivoli da caccia avversari, ne abbatteva due e fatto segno a violenti reazioni contraeree, con fermo animo e sereno sprezzo del pericolo, conduceva a termine le missioni affidategli, rientrando più volte alla base con l'apparecchio colpito. — Cielo del Mediterraneo e dell'Egitto, 11 giugno-16 settembre 1940-XVIII.

PETTINELLI Romeo, da Roma, aviere scelto armiere (*alla memoria*). — Armiere di apparecchio da bombardamento, durante una rischiosa missione bellica a bordo di velivolo attaccato da preponderanti forze da caccia avversarie con calma e sprezzo del pericolo, efficacemente contribuiva alla difesa della formazione. Durante l'impari lotta, nell'adempimento del dovere, immolava la giovane vita. — Cielo di Sollum, 16 settembre 1940-XVIII.

PIGNAGNOLI Luigi, da Correggio (Reggio Emilia), sergente maggiore pilota. — Abile ed ardito pilota di apparecchio da bombardamento, partecipava a numerose azioni belliche su munite basi terrestri e formazioni navali nemiche. Fatto segno a violenta reazione contraerea che colpiva più volte il velivolo e attaccato dalla caccia nemica, manteneva in ogni contingenza calma e sprezzo del pericolo confermando sempre superbe doti di tenace e valoroso combattente. — Cielo del Mediterraneo e dell'Egitto, 11 giugno-12 settembre 1940-XVIII.

PINNA Pietro, da Pozzomaggiore (Sassari), aviere armiere (*alla memoria*). — Armiere di apparecchio da bombardamento, in numerose azioni belliche dava ripetute prove di ardimento e dedizione completa al dovere. Durante una incursione aerea contro una munita base nemica vivamente contrastata dalla reazione contraerea che colpiva il velivolo e feriva il secondo pilota, contribuiva efficacemente alla difesa dell'intera formazione attaccata dalla caccia nemica. Nel volo di ritorno, colpito e precipitato in fiamme l'apparecchio trovava morte gloriosa. — Cielo della Marmarica, 11 giugno-10 agosto 1940-XVIII.

PIVETTI Loris, da Cento (Ferrara), tenente pilota. — Pilota di provata capacità esperto navigatore, partecipava a numerose azioni belliche recando l'offesa su lontane basi e centri vitali del territorio nemico, con voli condotti fino al limite massimo dell'autonomia. In ogni missione, per quanto difficoltosa per decollo, navigazione e reazione avversaria rivelava perizia non comune e noncuranza del pericolo, assolvendo sempre brillantemente i compiti affidatigli e ponendo in luce eccezionali doti di soldato e di combattente. — Cielo dell'Egitto, 5 settembre-27 ottobre 1940-XVIII.

PUNZI Pietro, da Cisternino (Brindisi), primo aviere armiere. — Armiere di gruppo speciale da bombardamento, partecipava a numerose difficili azioni belliche spinte al limite massimo dell'autonomia di volo su lontani centri vitali del territorio nemico e su munite basi, contribuendo con la sua opera alacre e fattiva al successo. Attaccato più volte il suo apparecchio dalla caccia avversaria lo difendeva valorosamente con le armi di bordo, dando ripetute prove di saldezza d'animo, sprezzo del pericolo ed elevate virtù militari. — Cielo dell'Egitto e del Mediterraneo orientale, 8 giugno 28 ottobre 1940-XVIII.

ROMANI Antonio, da Cignone (Cremona), sergente maggiore pilota. — Abile ed ardito pilota di velivolo da bombardamento, partecipava a numerose azioni belliche su munite

basi terrestri e formazioni navali nemiche. Fatto segno a violenta reazione contraerea, rivelava in ogni circostanza calma, sprezzo del pericolo e superbe doti di combattente tenace e valoroso. — Cielo del Mediterraneo e dell'Egitto, 11 giugno-12 settembre 1940-XVIII.

ROSATI Amedeo, da Napoli, tenente R. E. osservatore. — Ufficiale osservatore di stormo da bombardamento audace e ardito, effettuava numerose missioni belliche su lontani e fortemente difesi obiettivi avversari riportando sempre utili e precise informazioni sul nemico. Nelle numerose azioni di bombardamento compiute e nella fase iniziale di un ciclo operativo, sebbene ripetutamente attaccato dalla caccia avversaria manteneva calma e serenità, conducendo ugualmente a termine gli incarichi ricevuti e validamente concorrendo come mitragliere alla difesa dell'apparecchio. — Cielo della Marmarica, 20 agosto-5 ottobre 1940-XVIII.

(1365)

Con R. decreto in data 9 dicembre 1941, registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1942, registro n. 15 Aeronautica, foglio n. 53, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare «sul campo»:

MEDAGLIA D'ARGENTO

PONTALTI Livio, da Trento, primo aviere fotografo (*alla memoria*). — Già distintosi in precedenti azioni, nelle quali si prodigava con slancio eccezionale e con perizia, coronava una vita di ardimento e di dedizione al dovere con morte gloriosa in asperrimo combattimento. — Cielo del Mediterraneo orientale, 15 maggio 1941-XIX.

FERRARI Sisto, tenente pilota. — Secondo pilota di velivolo terrestre da R. S. entusiasta e capace, partecipava a numerosi voli in mare aperto e su munite basi aeronavali nemiche d'oltremare coadiuvando efficacemente il proprio capo equipaggio e contribuendo al felice esito delle missioni. Confermava in questa specialità le sue belle doti di combattente già provate in numerose azioni di bombardamento. Nel corso di una missione particolarmente importante attaccato da preponderanti forze da caccia non faceva ritorno alla base. — Cielo del Mediterraneo orientale, aprile-luglio 1941-XIX.

GAFFI Antonio, da Roma, sottotenente pilota. — Capo equipaggio di velivolo terrestre da R S. eseguiva su lontane basi aeronavali nemiche d'oltremare potentemente difese importanti missioni che portava felicemente a termine nonostante le gravi difficoltà e la costante presenza della caccia nemica. Dava in ogni occasione prova di sereno sprezzo del pericolo e di belle virtù militari. Nel corso di un volo particolarmente importante, attaccato da preponderanti forze nemiche, non faceva ritorno alla base. — Cielo del Mediterraneo orientale, marzo-luglio 1941-XIX.

JAPPELLI Gaetano, da Napoli, sottotenente di vascello osservatore. — Ufficiale osservatore da poco in servizio presso reparto di volo, spinto da elevatissimo spirito di combattente svolgeva in breve tempo una intensa e proficua attività di volo in difficili ricognizioni su forze navali nemiche e munitissime lontane basi. Più volte fatto segno da violenta reazione contraerea ed attaccato dalla caccia avversaria assolveva sempre con serenità e precisione i compiti affidatigli dando prova in ogni circostanza di superbe doti di combattente tenace e valoroso. Inviato in importante missione su una base aeronavale avversaria, non faceva ritorno. — Cielo del Mediterraneo orientale, aprile-giugno 1941-XIX.

LUPPI Olivo, da Revere (Mantova), maresciallo pilota. — Ardito sottufficiale pilota, in numerose missioni di bombardamento diurne e notturne su convogli scortati, e munitissime basi navali contribuiva ad arrecare gravi danni al nemico, nonostante la violenta reazione contraerea ed aerea che colpiva più volte il proprio velivolo. In audaci attacchi con siluro cooperava validamente col capo equipaggio all'affondamento di un grosso incrociatore britannico ed al siluramento di un'altra unità da guerra. Bello esempio di combattente valoroso ed entusiasta. — Cielo del Mediterraneo orientale, giugno 1940-luglio 1941-XIX.

PERAZZOLI Aldo, da Milano, sergente maggiore pilota. — Secondo pilota di velivolo terrestre da R. S. valoroso e sereno, partecipava a numerosi arditi voli in mare aperto e su lontane e munite basi aeronavali nemiche d'oltremare. Prendeva parte più volte ad accaniti combattimenti contro la caccia avversaria, coadiuvando efficacemente il proprio capo equipaggio e contribuendo al felice esito delle missioni. — Cielo del Mediterraneo orientale, marzo-giugno 1941-XIX.

PERELLI CIPPO Carlo, da Milano, tenente pilota. — Capo equipaggio di velivolo terrestre da R. S. eseguiva su lontane basi aeronavali nemiche d'oltremare, potentemente difese, importanti missioni portandole felicemente a termine, nonostante le gravi difficoltà e con la costante presenza della caccia nemica. Dava in ogni occasione prova di sereno sprezzo del pericolo e di belle virtù militari. — Cielo del Mediterraneo orientale, marzo-giugno 1941-XIX.

TANZI Nestore, da Freore (Parma), sergente maggiore armiere. — Specialista di velivolo terrestre da R. S. valoroso e sereno partecipava a numerosi ed arditi voli su munite basi aeronavali nemiche d'oltremare e convogli fortemente scortati. Contribuiva in ogni occasione con perizia e calma alla difesa del velivolo ed al buon esito della missione. Nel corso di un volo particolarmente importante, attaccato da preponderanti forze da caccia nemiche non faceva ritorno alla base. Bello esempio di combattente valoroso ed entusiasta. — Cielo del Mediterraneo orientale, marzo-luglio 1941-XIX.

TENTI Carlo, da Livorno, sottotenente di vascello osservatore. — Ufficiale osservatore ardito, appassionato ed abile, compiva numerose e difficili missioni su munite basi navali d'oltremare nemiche, su convogli fortemente scortati, e formazioni navali britanniche. Fatto segno a violenta reazione contraerea e più volte attaccato da velivoli da caccia, assolveva sempre il compito affidatogli con sereno coraggio e non comune perizia. Chiaro esempio di combattente ardito ed entusiasta. — Cielo del Mediterraneo orientale, maggio-luglio 1941-XIX.

MEDAGLIA DI BRONZO

BOSSI Aldo, primo aviere marconista. — Specialista di velivolo da R. S. valoroso e sereno partecipava a numerosi e arditi voli a grande raggio in mare aperto e su munite basi aeronavali nemiche d'oltremare. Contribuiva in ogni occasione con perizia e calma alla difesa del velivolo ed al buon esito delle missioni. Bello esempio di combattente valoroso ed entusiasta. — Cielo del Mediterraneo orientale, novembre 1940-giugno 1941-XIX.

CALANDRA Vito, primo armiere. — Specialista di velivolo terrestre da R. S. valoroso e sereno partecipava a numerosi ed arditi voli a grande raggio in mare aperto e su munite basi aeronavali nemiche d'oltremare. Contribuiva in ogni occasione con perizia e calma alla difesa del velivolo ed al buon esito delle missioni. Bello esempio di combattente valoroso ed entusiasta. — Cielo del Mediterraneo orientale, novembre 1940-giugno 1941-XIX.

CAMPAGNA Domenico, aviere scelto motorista. — Specialista di velivolo da R. S. valoroso e sereno partecipava a numerosi arditi voli a grande raggio in mare aperto e su munite basi aeronavali nemiche d'oltremare. Contribuiva in ogni occasione con perizia e calma alla difesa del velivolo ed al buon esito della missione. Bello esempio di combattente valoroso ed entusiasta. — Cielo del Mediterraneo orientale, giugno 1940-giugno 1941-XIX.

COSETTI Corrado, da Enemonzo (Udine), maresciallo motorista. — Specialista di velivolo terrestre da R. S. valoroso e sereno partecipava a numerosi e arditi voli a grande raggio in mare aperto su munite basi aeronavali nemiche d'oltremare. Contribuiva in ogni occosione con perizia e calma alla difesa del velivolo ed al buon esito della missione. Bello esempio di combattente entusiasta ed audace. — Cielo del Mediterraneo orientale, marzo-luglio 1941-XIX.

GALLUCCI Domenico, primo aviere motorista. — Specialista di velivolo terrestre da R. S. valoroso e sereno partecipava a numerosi ed arditi voli a grande raggio in mare aperto e su munite basi aeronavali nemiche d'oltremare, contribuiva in ogni occasione con perizia e calma alla difesa del velivolo ed al buon esito delle missioni. Bello esempio di combattente valoroso ed entusiasta. — Cielo del Mediterraneo orientale, giugno 1940-giugno 1941-XIX.

MORI Mario, da Ciggiano (Siena), aviere scelto motorista. — Specialista di velivolo terrestre da R. S. valoroso e sereno partecipava a numerosi e arditi voli a grande raggio in mare aperto su munite basi aeronavali nemiche d'oltremare. Contribuiva in ogni occasione con perizia e calma alla difesa del velivolo ed al buon esito delle missioni. Nel corso di un volo particolarmente importante attaccato da preponderanti

forze nemiche da caccia non faceva ritorno alla base. Bello esempio di combattente valoroso ed entusiasta. — Cielo del Mediterraneo orientale, 14 luglio 1941-XIX.

SCANDELLARI Enrico, da Milano, aviere marconista. — Specialista di velivolo terrestre da R. S. valoroso e sereno partecipava a numerosi e arditi voli a grande raggio in mare aperto e su munite basi aeronavali nemiche d'oltremare. Contribuiva in ogni occasione con perizia e calma alla difesa del velivolo ed al buon esito delle missioni. Nel corso di un volo particolarmente importante, attaccato da preponderanti forze da caccia non faceva ritorno alla base. Bello esempio di combattente audace ed entusiasta. — Cielo del Mediterraneo orientale, 14 luglio 1941-XIX.

(1367)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 22 gennaio 1942-XX, n. 311.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del Sacro Cuore di Gesù, in San Ginesio (Macerata).

N. 311. R. decreto 22 gennaio 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita del Sacro Cuore di Gesù, in San Ginesio (Macerata).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1942-XX

REGIO DECRETO 9 febbraio 1942-XX, n. 312.

Costituzione in Bolzano della Fondazione « Unione militare per il IV Corpo d'armata ».

N. 312. R. decreto 9 febbraio 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Ministro per la guerra, viene costituita in Bolzano la Fondazione « Unione militare per il IV Corpo di armata » e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1942-XX

REGIO DECRETO 16 marzo 1942-XX, n. 313.

Erezione in ente morale dell'Accademia pugliese delle scienze, con sede in Bari.

N. 313. R. decreto 16 marzo 1942, col quale sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, l'Accademia pugliese delle scienze, con sede in Bari, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1942-XX

REGIO DECRETO 23 febbraio 1942-XX.

Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, numero 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile per il tempo di guerra;

Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 229, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1145, con modificazioni, contenente disposizioni speciali sui trasporti terrestri e marittimi;

Visto il R. decreto 15 febbraio 1937-XV, n. 738, riguardante requisizione e noleggio di naviglio mercantile per le esigenze delle Forze armate;

Vista la legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione del naviglio mercantile;

Visto il R. decreto 5 settembre 1938-XVI, n. 1483, riguardante classificazione del Regio naviglio;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le seguenti navi, di proprietà del Reparto navigazione FF. SS. con sede a Messina, sono temporaneamente iscritte nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, dall'ora e dalla data a fianco di ciascuna indicata:

Motonave traghetto *Aspromonte*, di stazza lorda tonn. 975,66, iscritta al Compartimento marittimo di Messina: dalle ore 11 del 12 novembre 1941.

Nave traghetto *Reggio*, di stazza lorda tonn. 898,84, iscritta al Compartimento marittimo di Messina: dalle ore 8 del 12 novembre 1941.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1942-XX
Registro n. 3 Marina, foglio n. 429.

(1477)

REGIO DECRETO 26 febbraio 1942-XX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Imbrecciata Altura » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 11 dicembre 1941-XX con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Imbrecciata Altura » di pertinenza dei signori Mingione Ferdinando fu Giovanni e Gravante Adelina di Raffaele, domiciliati il primo a Brezza di Grazzanise e la seconda a Mercone e riportato nel catasto del comune di Grazzanise in testa alla

ditta Letizia Michele fu Angelo, al foglio di mappa 11, particella 33, per la superficie di Ha. 2.08.50 e con l'imponibile di L. 208,50;

Detto fondo confina con la strada provincia S. Andrea del Pizzone-Capua, con la strada comunale Altura e con la proprietà Carlino Nicola fu Antimo e Capitello Guglielmo fu Gaetano;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 9 febbraio 1942-XX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Imbrecciata Altura » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 6200 (seimiladuecento) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1942-XX
Registro n. 7 Finanze, foglio n. 8. — D'ELIA.

(1447)

REGIO DECRETO 12 marzo 1942-XX.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, del motopeschereccio « Salvatore Lobianco ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 16 settembre 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1940-XVIII, registro n. 13 Marina, foglio n. 249, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il motopeschereccio *Salvatore Lobianco*, già iscritto temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, è radiato da detto ruolo dalle ore 24 del 30 dicembre 1941.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1942-XX
Registro n. 4 Marina, foglio n. 259.

(1487)

REGIO DECRETO 12 marzo 1942-XX.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 14 ottobre 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1940, registro n. 15 Marina, foglio n. 29, e successive modificazioni, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le seguenti navi mercantili, già iscritte nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, sono radiate da detto ruolo dall'ora e dalla data indicate a fianco di ciascuna di esse:

Motoveliero *Aosta*: dalle ore 24 dell'8 febbraio 1942;

Motoveliero *Pietro Padre R.*: dalle ore 12 del 6 gennaio 1942;

Motoveliero *Angiolina H.*: dalle ore 9 del 26 dicembre 1941;

Motoveliero *Maria Angelotta*: dalle ore 10 del 20 dicembre 1941.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1942-XX
Registro n. 4 Marina, foglio n. 257.

(1489)

REGIO DECRETO 12 marzo 1942-XX.

Radiazione del ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria scorta a convogli, della motonave « Città di Palermo ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 1° settembre 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 1940, registro n. 12 Marina, foglio n. 386, relativo alla iscrizione temporanea del ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria scorta a convogli, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La motonave *Città di Palermo*, già inscritta temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria scorta a convogli, è radiata da detto ruolo dalle ore 24 del 5 gennaio 1942.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1942-XX
Registro n. 4 Marina, foglio n. 260.

(1486)

REGIO DECRETO 12 marzo 1942-XX.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, del motopeschereccio « Nuovo S. Pietro ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 25 novembre 1940-XIX, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1940, registro n. 17 Marina, foglio n. 26, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il motopeschereccio *Nuovo S. Pietro*, già iscritto temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, è radiato da detto ruolo dalle ore 24 del 4 gennaio 1942.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1942-XX
Registro n. 4 Marina, foglio n. 261.

(1485)

REGIO DECRETO 12 marzo 1942-XX.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, del piroscafo « Comandante Giuseppe Miceli ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 16 novembre 1940-XIX, registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1940-XIX, registro n. 16 Marina, foglio n. 445, relativo alla temporanea inscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il piroscafo *Comandante Giuseppe Miceli*, già iscritto temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, è radiato dal detto ruolo dalle ore 12 del 9 dicembre 1941.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1942-XX
Registro n. 4 Marina, foglio n. 258.

(1488)

REGIO DECRETO 12 marzo 1942-XX.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria scorta a convogli, del motopeschereccio « Gregorio ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 14 ottobre 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1940-XIX, registro n. 15 Marina, foglio n. 28, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria scorta a convogli, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il motopeschereccio *Gregorio*, già iscritto temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria scorta a convogli, è radiato da detto ruolo dalle ore 16 dell'8 febbraio 1942.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1942-XX
Registro n. 4 Marina, foglio n. 256.

(1490)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1942-XX.

Autorizzazione alla caccia ed alla cattura del coniglio selvatico in provincia di Cagliari.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Vista la proposta del Comitato provinciale della caccia di Cagliari intesa ad ottenere che, nell'ambito del territorio della Provincia stessa, il coniglio selvatico venga annoverato fra gli animali nocivi a termini dell'art. 4 del sopra citato testo unico;

Udito il Consiglio superiore dell'agricoltura;

Decreta:

Limitatamente al territorio della provincia di Cagliari il coniglio selvatico viene annoverato fra gli animali novici.

La caccia e la cattura della specie medesima, in epoca di divieto, sono, pertanto, regolate dall'art. 25 del surricordato testo unico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 aprile 1942-XX

(1520) p. *Il Ministro*: NANNINI

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1942-XX.

Disciplina dell'esportazione, dell'approvvigionamento, della distribuzione e dei prezzi delle patate primaticce.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione per la guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385, contenente disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra;

Visto il decreto Ministeriale 24 settembre 1941-XIX (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 27 settembre 1941-XIX), relativo all'approvvigionamento ed alla distribuzione delle patate e dei fagioli;

Ritenuta la necessità di disciplinare l'esportazione delle patate fuori provincia nonchè l'approvvigionamento, la distribuzione ed il prezzo delle patate primaticce;

Decreta:

Art. 1.

È fatto divieto di esportare patate fuori provincia senza i fogli di esportazione o le bollette di accompagnamento rilasciate dalle Unioni provinciali fasciste dei commercianti, rispettivamente per le spedizioni della merce fuori del Regno o fuori della provincia di produzione, e vistate dalle Sezioni provinciali dell'alimentazione.

Le Unioni predette comunicano quindicinalmente alle Sezioni dell'ortofrutticoltura il numero dei fogli di esportazione e delle bollette di accompagnamento rilasciati, con l'indicazione del quantitativo di merce esportato, del nome della ditta esportatrice e della località di esportazione.

Art. 2.

L'inizio della raccolta, da parte dei produttori, delle patate primaticce non potrà avvenire prima della data che, per ogni provincia, sarà fissata dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Art. 3.

Nelle provincie, di cui all'annessa tabella *A* ed in quelle che verranno eventualmente determinate con successivi decreti del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, è demandato esclusivamente alla Federazione nazionale fascista dei commercianti di prodotti ortoflorofrutticoli la disciplina dell'acquisto e dell'eventuale conservazione delle patate primaticce prodotte fino al 31 luglio 1942-XX.

In conseguenza è vietato l'acquisto di tale prodotto da parte di qualsiasi ente o ditta diversi da quelli di cui al successivo art. 4. Restano consentiti gli acquisti da parte dei consumatori presso i negozi di rivendita al dettaglio.

Nelle predette provincie sono risoluti tutti i contratti di alienazione delle patate primaticce, stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

La Federazione agisce sulla base e nei limiti delle disposizioni impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, provvedendo all'acquisto ed all'eventuale conservazione delle patate primaticce a mezzo di enti o ditte, debitamente autorizzati, previo accertamento, per quelli incaricati di esportare fuori provincia, delle rispettive capacità tecniche e finanziarie e versamento in conto corrente presso istituti di credito di congrua cauzione a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Le persone incaricate dagli enti e dalle ditte predette degli acquisti della merce debbono essere munite di speciale tessera di riconoscimento rilasciata dalle Unioni provinciali fasciste dei commercianti vistata dalla competente Sezione provinciale dell'alimentazione.

Art. 5.

I produttori di patate primaticce, nelle provincie di cui alla allegata tabella *A* ed in quelle che verranno eventualmente determinate con successivi decreti del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, hanno l'obbligo di vendere agli enti o ditte, di cui al precedente art. 4, i quantitativi di prodotto eccedenti il fabbisogno familiare, che è fissato nella misura massima di kg. 10 mensili, compresi gli scarti non atti al consumo alimentare, per il produttore e per ogni persona di famiglia convivente a carico del produttore stesso.

Art. 6.

In base alle assegnazioni disposte dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la Federazione provvede all'approvvigionamento delle provincie di cui alla tabella *A* e di quelle importatrici limitatamente ai quantitativi da importare.

Art. 7.

Le Sezioni della ortofrutticoltura dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura hanno il compito di controllare nelle provincie, di cui alla tabella *A*, la produzione delle patate primaticce e di assistere la Federazione nazionale fascista dei commercianti di prodotti ortoflorofrutticoli nelle operazioni di identificazione delle disponibilità.

Art. 8.

La distribuzione delle patate primaticce in tutte le provincie del Regno viene regolata dalle Sezioni provinciali dell'alimentazione d'intesa con le Organizzazioni interessate.

Art. 9.

I prezzi alla produzione delle patate primaticce, massa non selezionata, merce senza imballo, sana, mercantile, buona media dell'annata, poste franco magazzino di raccolta, sono stabiliti come appresso:

	Patate lunghe gialle al quintale	Altri tipi di qualsiasi pasta e di qualsiasi forma al quintale
Aprile e maggio	L. 150	L. 135
Giugno . . .	» 130	» 115
Luglio	» 100	» 85

Art. 10.

Sono abrogate le disposizioni relative alle patate di cui al decreto Ministeriale 24 settembre 1941-XIX e tutte le altre che comunque contrastino con quelle contenute nel presente decreto.

Art. 11.

Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente decreto sono punibili ai sensi della legge 8 luglio 1941, n. 645.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 aprile 1942-XX

Il Ministro: PARESCHI

TABELLA *A*

Provincie di:

Reggio Calabria	Teramo
Catania	Foggia
Messina	Savona
Napoli	Cremona
Salerno	Rovigo
Bari	Verona
Lecce	Bologna
Catanzaro	Ferrara
Siracusa	Ascoli Piceno
Lucca	Macerata
Pisa	Littoria
Chieti	Venezia
Pescara	

(1539)

Visto, *Il Ministro*: PARESCHI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 15 aprile 1942-XX - N. 70

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9247
Argentina (U)	4,00	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	4,085	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9962	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuov. Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,945
Cile (I)	0,6650	Polonia (C)	380,23
Cina (I)	1,0455	Portogallo (U)	0,7860
Columbia (I)	10,87	Id. (C)	0,767
Costarica (I)	3,305	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38,00	Russia (I)	3,5853
Cuba (I)	19,03	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3.9698	Serbia (I)	38,02
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65.40
Equador (I)	1,2635	Spagna (C) (1)	173.61
Estonia (C)	4,697	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. Amer. (I)	19,01
Francia (I)	38,02	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id. (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441,00
Gran Bret. (I)	75,28	Id. (C)	441,00
Grecia (C)	12,50	Turchia (C)	15,29
Guatemala (I)	19,00	Ungheria (C) (1)	4,67976
Haiti (I)	3,80	Id. (C) (2)	4,56395
Honduras (I)	9,30	Unione S. Aff. (I)	75,28
India (I)	5,6464	Uruguay (I)	9,13
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,35

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai debitori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	79,90
Id. 3,50 % (1902)	77,675
Id. 3 % lordo	55,975
Id. 5 % (1935)	93,95
Redimib. 3,50 % (1934)	75,825
Id. 5 % (1936)	95,95
Id. 4,75 % (1924)	492,675
Obblig. Venezie 3,50 %	95,675
Buoni novennali 4 % (15-2-43)	98,75
Id. 4 % (15-12-43)	98,275
Id. 5 % (1944)	98,45
Id. 5 % (1949)	97,675
Id. 5 % (15-2-50)	97,50
Id. 5 % (15-9-50)	97,525

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi

ELENCO n. 8 dei marchi di fabbrica e di commercio registrati nel mese di agosto 1941-XIX (dal n. 63727 al n. 63851 del registro dei marchi).

NOTA. — I marchi compresi nel presente elenco sono riprodotti nel fascicolo n. 8 di agosto 1941 del « Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi - Parte III - Marchi di fabbrica e di commercio ».

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
		CLASSE I. — Prodotti del suolo, grezzi e parzialmente lavorati per scopi industriali, non compresi in altre classi, specie di animali.		
		(Vedi anche: classe IV, marchio n. 63848.		
19- 7-1941	Ditta Fratelli Zavanone a Milano.	Marchio di fabbrica per saponi e composizioni abrasive.	63848	30- 8-1941
		CLASSE II. — Alimenti, compresi latte, tè, caffè e surrogati, olii e grassi commestibili.		
		(Vedi anche: classe IV e XIII, marchio n. 63729.		
23-11-1940	Soc. An. Samarengo, a Genova.	Marchio di commercio per tele candide, mamudi, garza greggia, battiste, tessuti rasati, diagonali, saglie, tele Africa, conserve di pomodoro, estratti e pelati, olii di oliva e di semi.	63729	30- 8-1941
30- 5-1941	Caseificio Noseda Camillo, a Como.	Marchio di fabbrica per un formaggio.	63734	30- 8-1941
3- 7-1941	Pastificio Assunta Buldrini, a Milano.	Marchio di fabbrica per pasta alimentare.	63740	30- 8-1941
12- 4-1941	S. A. G. I. Soc. An. Gestioni Industriali a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti alimentari in genere ed in ispecie estratti alimentari.	63744	30- 8-1941
8- 4-1941	S. V. I. Società Veneta Industriale a Vicenza.	Marchio di fabbrica per surrogati di caffè.	63747	30- 8-1941
4- 3-1941	« Franck » Industria Nazionale dei Succedanei al Caffè Soc. An. a Milano.	Marchio di fabbrica per un surrogato di caffè	63753	30- 8-1941
8- 7-1941	Ditta Dinorati & Crotti a Roma.	Marchio di fabbrica per un tipo di burro.	63770	30- 8-1941
12- 7-1941	S. A. G. G. Piazza a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti dolciari.	63781	30- 8-1941
12- 7-1941	S. A. G. G. Piazza a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti dolciari.	63782	30- 8-1941
1- 7-1941	Azienda Lavorazione Cacao Affini A. L. C. A. a Genova.	Marchio di fabbrica per cioccolato gianduia.	63796	30- 8-1941
26- 6-1941	S. A. Negri & Pedrotti, commercio Surrogati di caffè a None di Pinerolo (Torino).	Marchio di fabbrica per surrogati di caffè.	63797	30- 8-1941
20- 6-1941	« Esperia » Società per l'Industria dolciaria ad Ancona.	Marchio di fabbrica per caramelle e specialmente una caramella con all'interno liquore.	63799	30- 8-1941
5- 2-1941	Soc. An. Fratelli Asborno ad Arquata Scrivia (Alessandria).	Marchio di fabbrica per surrogati al caffè.	63818	30- 8-1941
12- 5-1941	S. A. Gio. & F.lli Buitoni Sansepolcro, Sansepolcro (Arezzo).	Marchio di fabbrica per una composizione di creme leguminose.	63823	30- 8-1941
15- 5-1941	« Prodotti Dol-Ca-Verona » di Guido Stegagno a Verona.	Marchio di fabbrica per lieviti ed altri ingredienti per pasticceria.	63826	30- 8-1941
9- 6-1941	S. A. Gio & F.lli Buitoni Sansepolcro a Sansepolcro (Arezzo).	Marchio di fabbrica per lievito per dolci.	63829	30- 8-1941

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
9- 6-1941	S. A. Gio. & F.lli Buitoni Sansepolcro a Sansepolcro (Arezzo).	Marchio di fabbrica per un prodotto alimentare.	63830	30- 8-1941
5- 2-1941	Soc. An. Fratelli Asborno ad Arquata Scrivia (Alessandria).	Marchio di fabbrica per surrogati al caffè.	63842	30- 8-1941
		CLASSE III. — Acque minerali, vini, liquori e bevande diverse.		
5- 3-1941	Società Anonima Rinascimento Agricolo a Venezia.	Marchio di fabbrica per vini tipici.	63732	30- 8-1941
28- 6-1941	Società Anonima Coca Cola a Genova.	Marchio di fabbrica per bevande in bottiglia.	63761	30- 8-1941
31-10-1941	Soc. An. Augusto Carlo Borsari a Bologna.	Marchio di fabbrica per concentrato di succo di uva.	63836	30- 8-1941
		CLASSE IV. — Olii e grassi non commestibili saponi e profumerie. *(Vedi anche: classe XIV, marchio n. 63775.*		
8- 6-1940	Scherk Soc. An. Italiana a Milano.	Marchio di fabbrica per acqua da usare dopo la rasatura del viso e per toletta, acqua di colonia, lozioni per il viso, creme, ciprie, lozioni per i capelli, rossetti per le labbra e pel viso; sapone e prodotti di profumeria e cosmetica in genere, prodotti per l'igiene in generale, nonchè prodotti per l'igiene in genere.	63728	30- 8-1941
27- 1-1941	Antiche ditte Riunite Industrie Adriatiche S. A. « A.D.R.I.A. » a Trieste.	Marchio di fabbrica per detersivi, liscivie e tutti gli articoli per lavare e pulire; cosmetici ed articoli di profumeria.	63733	30- 8-1941
26- 4-1941	Ditta Aldo Manfredi a Cava Manara (Pavia).	Marchio di fabbrica per acqua di colonia.	63746	30- 8-1941
7- 6-1941	« Emef » Società Anonima Profumi a Roma.	Marchio di fabbrica per profumo, acqua di colonia, sali da bagno, lozioni per capelli, cipria.	63754	30- 8-1941
20- 5-1941	Società in Accomandita Semplice Zaiffer & C. a Milano.	Marchio di fabbrica per rossetti per le labbra, rossetti per le guance, creme di bellezza, ciprie e profumi, smalti per le unghie, cosmetici e articoli di profumeria e toletta in genere.	63757	30- 8-1941
15-10-1940	Società Italiana Prodotti Houghton a Genova.	Marchio di fabbrica per olio per la tempera dell'acciaio.	63758	30- 8-1941
2- 7-1941	Ditta « Rapido » Arriccia Capelli a freddo a Milano.	Marchio di fabbrica per arricciatore per capelli.	63764	30- 8-1941
11- 7-1941	Angelo Boni a Milano.	Marchio di fabbrica per un prodotto cosmetico ed in particolare un prodotto deodorante e contro l'eccessiva traspirazione.	63775	30- 8-1941
12- 7-1941	Carmine Rapino a Milano.	Marchio di fabbrica per lubrificanti emulsionabili.	63778	30- 8-1941
28- 6-1941	Ditta S. I. A. D. E. a Milano.	Marchio di fabbrica per estratti odorosi, lozioni colonie, ciprie, brillantine liquide e solide, creme, matite per labbra e per occhi, belletti, saponi e tutti i prodotti di profumeria in genere.	63793	30- 8-1941
20- 4-1941	Ditta S. I. M. A. Specialità Igieniche Medicinali Affini a Milano.	Marchio di fabbrica per sapone da toletta, crema di bellezza, cipria igienica, acqua di colonia, estratti diversi, sali per bagno, brillantina solida e liquida, lozioni in genere, crema per massaggio, dentifricio pasta o liquido, olio per la pelle, preparato liquido ed in polvere per la pulizia e la conservazione dei capelli.	63804	30- 8-1941

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
8- 1-1941	B. Zamponi & C. a Milano.	Marchio di fabbrica per acqua di colonia.	63815	30- 8-1941
24- 6-1941	S. A. M. P. U. D. Soc. An. Milanese Prodotti Uso Domestico a Milano.	Marchio di fabbrica per detersivo in polvere, liquido ed in pasta, sapone liquido in polvere ed in pasta, surrogati del sapone, liscivie.	63831	30- 8-1941
24- 6-1941	S. A. M. P. U. D. Soc. An. Milanese Prodotti uso domestico a Milano.	Marchio di fabbrica per detersivo in polvere, liquido ed in pasta, sapone liquido in polvere ed in pasta, surrogati del sapone, liscivie.	63832	30- 8-1941
30- 6-1941	Fontanella Società Anonima a Milano.	Marchio di fabbrica per saponi e profumerie in genere.	63833	30- 8-1941
		CLASSE V. — Metalli lavorati: utensili: macchine in genere, organi e parti di macchine, non compresi in altre classi.		
		(Vedi anche: classe VI, marchio n. 63795: classe XXI, marchio n. 63834; classe VI e XXI marchio n. 63837; classe XIV, marchio n. 63839; classe XIV, marchio n. 63840; classe X, marchio n. 63841; classe XIV, n. 63847.		
8- 4-1941	Società Italiana Pirelli, Anonima a Milano.	Marchio di fabbrica per cinghie e nastri trasportatori di sezione qualsiasi costituiti di gomma naturale o sintetica in unione a fibre, filati o tessuti naturali o artificiali.	63739	30- 8-1941
1- 5-1941	Ditta Officine meccaniche Lario di Giuseppe Pellegrini & C. a Lecco.	Marchio di fabbrica per fresatrici, torni, affilatrici, limatrici e macchine utensili in genere	63745	30- 8-1941
23- 6-1941	Società Metallurgica Italiana a Roma.	Marchio di fabbrica per leghe metalliche ad elevate resistività elettrica in pani, lamiere, barre, profilati, nastri, bandelle e fili, ed elementi resistenti elettrici.	63795	30- 8-1941
2- 7-1941	Ditta Giuseppe Bezzi a Parabiago (Milano).	Marchio di fabbrica per oliatori ed ingrassatori, lavorazioni acciaio inossidabile - rubinetterie - articoli tecnici.	63834	30- 8-1941
27- 6-1941	Officine Abbiati a Brescia.	Marchio di fabbrica per apparecchiature elettriche, prodotti di meccanica in genere ed articoli in bachelite.	63837	30- 8-1941
17- 7-1941	Ditta « La Nazionale » a Milano.	Marchio di fabbrica per lame per rasoi, rasoi, bustine per lame, astucci per lame, per rasoi e per lame e rasoi.	63839	30- 8-1941
17- 7-1941	Ditta « La Nazionale » a Milano.	Marchio di fabbrica per lame per rasoi, rasoi, bustine per lame, astucci per lame per rasoi, e per lame e rasoi.	63840	30- 8-1991
17- 7-1941	Ditta « La Nazionale » a Milano.	Marchio di fabbrica per lame per rasoi, rasoi, bustine per lame, astucci per lame, per rasoi, e per lame e rasoi.	63841	30- 8-1941
17- 7-1941	Ditta « La Nazionale » a Milano.	Marchio di fabbrica per lamo per rasoi, rasoi, bustine per lame, astucci per lame, per rasoi e per lame e rasoi.	63847	30- 8-1941
		CLASSE VI. — Orologeria, apparecchi di elettricità, di fisica, strumenti di misura, strumenti musicali, macchine da cucire, da maglieria ecc. macchine da scrivere ed apparecchi fotografici.		
14- 7-1941	Luigi Azzola a Milano.	Marchio di fabbrica per orologi, parti di orologi, quadrante, casse, scatolette e astucci per orologi.	63783	30- 8-1941
15- 7-1941	Ditta Fratelli Gianazza a Legnano (Milano).	Marchio di fabbrica per apparecchi di filtrazione, epurazione, sterilizzazione dei vini.	63784	30-10-1930

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
15- 7-1941	Ditta Fratelli Gianazza a Legnano (Milano).	Marchio di fabbrica per apparecchi di filtrazione, epurazione, sterilizzazione dei vini.	63786	30- 8-1941
15- 7-1941	Ferrania Soc. An. a Milano.	Marchio di fabbrica per carte fotografiche.	63787	30- 8 1941
9- 6-1941	B. O. N. A. S. Bonazzi, Officine Nazionali Apparecchi scientifici a Milano.	Marchio di fabbrica per apparecchi e parte di apparecchi scientifici, da laboratorio in vetro soffiato e lavorato alla fiamma a smerigliatura normale intercambiabile.	63816	30- 8 1941
9- 5-1941	Max Spranger Harmonika-Spezialfabrik a Bruundolbra, Vogtl (Germania).	Marchio di fabbrica per armoniche da bocca e strumenti musicali in genere.	63825	30- 8 1941
		Classe VIII. — Materiale da costruzione, vetrerie e ceramiche.		
24- 6-1941	Giuseppe Alfano a Roma.	Marchio di fabbrica per materiali da costruzione.	63800	30 - 8 1941
22- 7-1941	Società del Linoleum a Milano.	Marchio di fabbrica per materiale per pavimenti e per rivestimenti di pareti, soffitti, mobili, ed oggetti di vario genere, simile al linoleum.	63846	30- 8-1941
		Classe IX. — Combustibili, materiali ed articoli diversi per riscaldamento ed illuminazione.		
6- 3-1941	Società Anonima Superpila a Firenze.	Marchio di fabbrica per qualsiasi articolo od apparecchio elettrico destinato in genere ad emettere o fornire luce, od a generare energia elettrica per alimentare comunque lampade elettriche, in specie pile secche, semi secche ed a liquido per qualsiasi uso, batterie di pile, accumulatori; dinamo o simili a motore, a mano o comunque azionate; lampadine elettriche, lampadine tascabili, porta lampadine ed accenditori, parti e pezzi di ricambio di detti articoli.	63735	30 - 8-1941
20- 5-1941	Società Anonima Superpila a Firenze.	Marchio di fabbrica per pile a secco o semisecco, batterie di dette pile.	63749	30- 8 1941
11- 6-1941	V. I. S. Vetro Italiano di Sicurezza a Milano.	Marchio di fabbrica per elementi termoelettrici in cristallo o vetro temperato.	63801	30- 8 1941
		Classe X. — Materiali diversi di uso domestico, non compresi in altre classi; oggetti per sport e giocattoli.		
12- 7-1941	S. A. Metalcasa a Milano.	Marchio di fabbrica per articoli in genere di qualsiasi materiale per uso di cucina, per la tavola per il bagno.	63776	30- 8 1941
12- 7-1941	S. A. Metalcasa a Milano.	Marchio di fabbrica per articoli in genere di qualsiasi materiale per uso di cucina, per la tavola, per il bagno.	63777	30 - 8 1941
		Classe IX. — Spazzole, pennelli, lavori in paglia, in crine.		
1- 7-1941	Alfredo Coacci a Genova.	Marchio di fabbrica per spazzolini nettapettini.	63838	30- 8-1941
		Classe XII. — Prodotti compresi in più classi.		
19- 7-1941	Ditta Colombo Giocondo a Milano.	Marchio di fabbrica per manubri per biciclette ed accessori per biciclette.	63845	30 - 8 1941

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
		CLASSE XIII. — **Filati, tessuti, pizzi e ricami.** (*Vedi anche: classe XX, marchi nn. 63762, 63794.*)		
15-11-1940	E. Osnaghi & C. S. A. a Milano.	Marchio di fabbrica per tessuto ad armatura gabardina di fiocco fabbricato in varie altezze.	63730	30- 8-1941
15- 1-1941	Soc. An. A. Bellini & C. a Milano.	Marchio di fabbrica per maglierie di filato proveniente da fibre naturali od artificiali, e cioè maglierie in genere.	63750	30- 8-1941
17- 6-1941	Soc. An. Lanerie Novità Geco a Milano	Marchio di fabbrica per tessuto di lana.	63755	30- 8-1941
19- 6-1941	Oreste Giletti a Ponzone (Vercelli).	Marchio di fabbrica per prodotti chimici, prodotti dell'industria tessile.	63762	30- 8-1941
19- 6-1941	Oreste Giletti a Ponzone (Vercelli).	Marchio di fabbrica per prodotti chimici, prodotti dell'industrie tessile.	63794	30- 8-1941
24- 2-1941	S. A. Lanificio Rossi a Milano.	Marchio di fabbrica per stoffe per paltò da donna e da uomo e soprabiti in genere prodotti con qualsiasi materia prima tessile o non tessile.	63819	30- 8-1941
4- 3-1941	Texeta Società Anonima a Somma Lombardo. (Varese).	Marchio di fabbrica per prodotti fabbricati con cotone, rajon, misti, tessuti lisci, crespi, operati per camiceria maschile, fantasia da donna e simili.	63821	30- 8-1941
4- 3-1941	Texeta Società Anonima a Somma Lombardo (Varese).	Marchio di fabbrica per prodotti fabbricati con cotone, raion, misti: tessuti lisci, crespi, operati per camiceria maschile, fantasia da donna e simili.	63822	30- 8-1941
13- 6-1941	Riniero Rocchi a Bologna.	Marchio di commercio per tessuti autarchici.	63824	30- 8-1941
		CLASSE XIV. — **Articoli di vestiario ed oggetti vari d'uso o d'ornamento personale, non compresi in altre classi.**		
10- 7-1941	Soc. Calzaturificio Colombo & C. a San Vittore Olona (Milano).	Marchio di fabbrica per calzature.	63774	30- 8-1941
7- 7-1941	Ditta Adolfo Cremisi & Figli a Torino.	Marchio di fabbrica per calze.	63805	30- 8-1941
24- 2-1941	S. A. Lanificio Rossi a Milano.	Marchio di fabbrica per scialli in genere in uso per carrozze, treno ed automobili, sotto forma di coperte frangiate.	63820	30- 8-1941
23- 7-1941	S. A. Mazzucchelli a Castiglione Olona (Varese).	Marchio di fabbrica per chiusura lampo in materia plastica.	63850	30- 8-1941
		CLASSE XVII. — **Carte, cartoni (compresa carta per tappezzeria e oggetti di cancelleria).**		
18- 1-1941	Soc. An. Stiassi & Tantini a Bologna.	Marchio di fabbrica per matite sia colorate che nere.	63817	30- 8-1941
		CLASSE XVIII. — **Prodotti farmaceutici, apparecchi d'igiene e di terapia.**		
20- 4-1940	S. A. Consorzio Neoterapico Nazionale a Roma.	Marchio di fabbrica per specialità farmaceutica.	63727	30- 8-1941
30-11-1940	Fida Fabbrica Italiana Denti Artificiali a Milano.	Marchio di fabbrica per denti artificiali in porcellana.	63731	30- 8-1941
1- 4-1941	S. A. Unione Farmaceutica Affini (U. F. A.) a Milano.	Marchio di fabbrica per un prodotto medicinale con caratteristiche analgesiche	63737	30- 8-1941

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO o prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
11- 6-1941	Emerico Falus & Luigi Bissi a Milano.	Marchio di fabbrica per materiali per protesi dentaria.	63738	30- 8-1941
28- 4-1941	Soc. An. Laboratorio Prodotti Farmaceutici L. Boniscontro & M. Gazzone a Torino.	Marchio di fabbrica per prodotto farmaceutico.	63742	30- 8-1941
20- 4-1941	Vincenzo Richelmy a Torino.	Marchio di fabbrica per specialità medicinale.	63743	30- 8-1941
7- 6-1941	Dr. Ruggero Ravasmi & C.ia a Roma.	Marchio di fabbrica per medicinali.	63751	30- 8-1941
16- 5-1941	Soc. An. Felice Bisleri & C. a Milano.	Marchio di fabbrica per un rimedio contro le febbri malariche nei bambini.	63752	30- 8-1941
20- 6-1941	« S. A. di Prodotti Chimico Farmaceutici A. Bertelli & C. » a Milano.	Marchio di fabbrica per capsule purgativo.	63759	30- 8-1941
20- 6-1941	S. A. di Prodotti Chimico Farmaceutici A. Bertelli & C. a Milano.	Marchio di fabbrica per un purgante sintetico lassativo in emulsione.	63760	30- 8-1941
20- 6-1941	S. A. di Prodotti Chimico Farmaceutici A. Bertelli & C. a Milano.	Marchio di fabbrica per un purgante sintetico lassativo in granuli.	63763	30- 8-1941
8- 7-1941	A. S. Laboratorio Biochimico Prodotti Italfarmaco a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti farmaceutici e medicinali ed in particolare un ricostituente per la madre a base chimica biopoterapica.	63765	30- 8-1941
8- 7-1941	S. A. Laboratorio Biochimico Prodotti Italfarmaco a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti farmaceutici e medicinali ed in particolare un calcio fissatore.	63766	30- 8-1941
8- 7-1941	S. A. Laboratorio Biochimico Prodotti Italfarmaco a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti farmaceutici e medicinali ed in particolare un ricostituente.	63767	30- 8-1941
8- 7-1941	S. A. Laboratorio Biochimico Prodotti Italfarmaco a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti farmaceutici e medicinali ed in particolare un prodotto a base di vitamina *C*.	63768	30- 8-1941
8- 7-1941	S. A. Laboratorio Biochimico Prodotti Italfarmaco a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti farmaceutici e medicinali ed in particolare un antimorragico.	63769	30- 8-1941
7- 7-1941	Luigi Ballarani a Foligno.	Marchio di fabbrica per isoformio profumato all'Eucaliptus emulsionabile, per disinfezione greggia.	63802	30- 8-1941
7- 7-1941	Luigi Ballarani a Foligno.	Marchio di fabbrica per ipoclorito di sodio profumato con la citranella, per la disinfezione greggia delle stalle per prevenire l'Afta epizootica, epidemie ed infezioni in genere.	63803	30- 8-1941
8- 7-1941	S. A. Laboratorio Biochimico Prodotti Italfarmaco a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti farmaceutici e medicinali ed in particolare un preparato per la terapia iodica.	63806	30- 8-1941
8- 7-1941	S. A. Laboratorio Biochimico Prodotti Italfarmaco a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti farmaceutici e medicinali ed in particolare fermenti lattici vivi.	63807	30- 8-1941
8- 7-1941	S. A. Laboratorio Biochimico Prodotti Italfarmaco a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti farmaceutici e medicinali ed in particolare un prodotto antitossico, antinfettivo, antitermico.	63808	30- 8-1941
8- 7-1941	S. A. Laboratorio Biochimico Prodotti Italfarmaco a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti farmaceutici e medicinali ed in particolare una pomata vitaminica antiulcerativa.	63809	30- 8-1941
8- 7-1941	S. A. Laboratorio Biochimico Prodotti Italfarmaco a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti farmaceutici e medicinali ed in particolare un ricostituente.	63810	30- 8-1941
8- 7-1941	S. A. Laboratorio Biochimico Prodotti Italfarmaco a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti farmaceutici e medicinali ed in particolare un prodotto antireumatico.	63811	30- 8-1941

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
8- 7-1941	S. A. Laboratorio Biochimico Prodotti Italfarmaco a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti farmaceutici e medicinali ed in particolare un prodotto contro le affezioni delle vie respiratorie.	63812	30- 8-1941
29- 5-1941	Soc. An. Maggioni & C. a Milano.	Marchio di fabbrica per un prodotto medicinale ad azione antiemorragica.	63827	30- 8-1941
17- 7-1941	Società Italiana Pirelli, Anonima a Milano.	Marchio di fabbrica per tettarelle per allattamento fatte di gomma e particolarmente quelle fatte di gomma ottenuta da lattice naturale o artificiale.	63843	30- 8-1941
		CLASSE XIX. — **Coloranti e vernici.**		
23- 7-1941	P. I. C. A. M. (Primo Istituto Chimico Autarchico Moderno) a Milano.	Marchio di fabbrica per coloranti per indumenti, biancheria e in genere qualsiasi tessuto.	63849	30- 8-1941
		CLASSE XX. — **Prodotti chimici non compresi in altre classi.**		
23- 4-1941	Mario Michele Rizzi a Milano.	Marchio di fabbrica per sali per trattamenti termici degli acciai e precisamente: sali per cementazione a bagno, sali per brunitura a bagno, sali per tempera a bagno, sali per rinvenimento a bagno, sali per ricottura a bagno, sali per coloritura a bagno, sali per damascatura a bagno e polveri per cementazione a cassetto, sali per bonifica e trattamento termico leghe leggere.	63736	30- 8-1941
26- 4-1941	Ditta Aldo Manfredi a Cava Manara (Pavia).	Marchio di fabbrica per prodotti chimici.	63748	30- 8-1941
8- 7-1941	« Montecatini » Società Generale per l'Industria Mineraria & Chimica a Milano.	Marchio di fabbrica per insetticida per uso agricolo.	63771	30- 8-1941
8- 7-1941	« Montecatini » Società Generale per l'Industria Mineraria & Chimica a Milano.	Marchio di fabbrica per insetticida per uso agricolo.	63772	30- 8-1941
12- 7-1941	Carmine Rapino a Milano.	Marchio di fabbrica per solventi.	63779	30- 8-1941
12- 7-1941	Carmine Rapino a Milano.	Marchio di fabbrica per solventi.	63780	30- 8-1941
15- 7-1941	Vincenzo Bacchetta a Milano.	Marchio di fabbrica per un prodotto per lucidare i metalli.	63785	30- 8-1941
17- 7-1941	Ditta I. S. E. C. A. di Casnighi & C. a Oggiono (Como).	Marchio di fabbrica per polveri insetticide da sciogliersi in acqua.	63791	30- 8-1941
17- 7-1941	Ditta I. S. E. C. A. di Casnighi & C. a Oggiono (Como).	Marchio di fabbrica per depuratori d'aria sintetici in polvere da sciogliersi in acqua.	63792	30- 8-1941
7- 6-1941	Renato Zamponi a Bologna.	Marchio di fabbrica per prodotti ignifughi, anti-ruggine, plastici.	63828	30- 8-1941
2- 7-1941	Bartolomeo Quaglia a Milano.	Marchio di fabbrica per un prodotto liquido a base di benzina solvente e ad uso di applicazione sulle tracce grosse nelle stoffe, per ottenere la uniformità del colore.	63835	30- 8-1941
17- 7-1941	Domenico Teppa a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotto chimico per la preparazione di filato raion per calzifici, maglierie e tessiture.	63844	30- 8-1941
		CLASSE XXI. — **Prodotti diversi non compresi in altre classi.**		
8- 4-1941	Annibale Toselli a Torino.	Marchio di fabbrica per materiale per fabbricare guarnizioni industriali impermeabili all'acqua, all'olio e agli acidi.	63741	30- 8-1941
18- 6-1941	Vetrocoke a Torino.	Marchio di fabbrica per prodotti isolanti termici ed acustici.	63756	30- 8-1941

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
17- 7-1941	S. A. Resine Sintetiche Adamoli a Milano.	Marchio di fabbrica per una mescola di resine sintetiche e altri ingredienti preparati in modo da ottenere un prodotto adatto per la fabbricazione di suole per calzature.	63788	30- 8-1941
17- 7-1941	Soc. An. Resine Sintetiche Adamoli a Milano.	Marchio di fabbrica per un prodotto sintetico adatto a surrogare il cuoio.	63789	30- 8-1941
		CLASSE XXII. — Prodotti diversi compresi in più classi.		
17- 7-1941	Soc. An. Edizioni Viola a Milano.	Marchio di fabbrica per edizioni librarie.	63790	30- 8-1941
8- 7-1941	« Montecatini » Società Generale per l'Industria Mineraria & Chimica a Milano.	Marchio di fabbrica per minerali, terre, pietre marmo, zolfo, combustibili fossili, solidi o liquidi, coke e combustibili agglomeratii, metalli comuni in barre, fogli, lastre, fili, rottami; essense (benzine), olii e grassi industriali; surrogati e imitazioni del cuoio e della gomma in fogli, fili e tubi; prodotti chimici per l'industria; concimi naturali e artificiali per i terreni, sostanze chimiche per l'agricoltura; filati di seta artificiale e di juta; colori e vernici per la pittura, medicinali, prodotti farmaceutici, prodotti igienici, disinfettanti, prodotti veterinarii.	63773	30- 8-1941
20- 2-1941	Ditta Industria Lavori Articoli Cuoio I. L. A. C. a Genova.	Marchio di fabbrica per gambali e cosciali di cuoio e di tela per militari e civili, cartucce di cuoio e di tela per militari e civili, borse per cartucce per cacciatori, di cuoio e di tela, astucci flosci e rigidi porta fucile per caccia, borse sportive per tennis da viaggio, diverse — in cuoio e in tela — sacchi a pelo e sacchi da montagna in vari tipi e modelli, valigie diverse in cuoio e in tela, cappe e pantaloni « Antigas » per R. Navi e R. Arsenali, cuffie per mitragliatrici, astucci per binoccoli e per macchine fotografiche, astucci per strumenti di precisione e per R. Marina e R. Esercito.	63798	30- 8-1941
4-12-1940	Wanderer-Werke Aktiengesellschaft a Siegmar-Schönau (Germania).	Marchio di fabbrica per prodotti del suolo, grezzi o parzialmente lavorati per scopi industriali; spoglie animali. Alimenti, compresi latte, tè, caffè, e surrogati; olii e grassi commestibili. Acque minerali, vini, liquori e bevande diverse. Olii e grassi non commestibili; saponi e profumerie. Metalli lavorati, utensili, macchine in genere, organi e parti di macchine. Orologeria; apparecchi d'elettricità, di fisica, strumenti di misura; strumenti musicali; macchine da cucire, da maglieria; macchine da scrivere e apparecchi fotografici. Armi e loro accessori; esplosivi. Materiali da costruzione; vetrerie e ceramiche. Combustibili, materiale e articoli diversi per riscaldamento e illuminazione. Materiali diversi di uso domestico; oggetti per sport e giocattoli. Spazzole, pennelli, lavori in paglia, in crine. Carrozzeria e trasporti in genere; selleria, valigeria, Filati, tessuti, pizzi, ricami. Articoli di vestiario e oggetti vari d'uso o ornamento personali. Tabacchi e articoli per fumatori. Caucciù e guttaperca. Carte, cartoni (compresa carta per tappezzeria) e oggetti di cancelleria. Prodotti farmaceutici, apparecchi d'igiene e di terapia. Coloranti e vernici. Prodotti chimici. Prodotti d'agricoltura, di economia forestale, di giardinaggio e di allevamento bestiame. Mezzi per la distruzione di piante e di ani-	63813	30- 8-1941

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
		mali, disinfettanti, mezzi per la conservazione di viveri, olio per freni, polvere di carbone di legna, articoli per toletta. Fiori artificiali. Tovagliati, lenzuola, busti. Apparecchi ed attrezzi d'illuminazione, riscaldamento, cucina, refrigeramento, essicamento e ventilazione; impianti di condutture d'acqua per bagni e gabinetti, forni per tempera, forni per lavanderia; bruciatori, rivestimenti di forni. Setole, spazzole, pennelli pettini, spugne, materiali per toletta, trucioli di acciaio mezzi per la pulitura delle macchine da scrivere Spazzole per pulire caratteri. Pennelli per la spolveratura delle macchine da scrivere. Strofinacci. Apparecchi per la cura del corpo Utensili per cosmetici. Prodotti chimici per scopi industriali e fotografici; mezzi estintori d'incendio. mezzi per temprare e saldare; prodotti minerali grezzi. Masse per rulli da stampa. Mezzi d'impregnamento, mezzi per spalmature di protezione, bagni galvanici. Materiali per guarnizione da otturazione, mezzi di protezione ed isolamento dal calore, prodotti di amianto, cuffie per l'attenuazione del suono, fodere, lastre di vetro, Concimi. Metalli grezzi e parzialmente lavorati; utensili per fresare frese, utensili per smerigliare, falci falciole, armi da taglio e da punta, parti di utensili, congegni per macchina utensili e da lavoro. Aghi, ami per la pesca; merci smaltate e zincate. Materiali per lavori ferroviari di soprastruttura, ferramenta minuta. Lavori da fabbro, serrature, ferrature, articoli in filo di ferro, articoli di lamiera, ancore, catene, palle d'acciaio, guarnitura per finimenti da sella e da tiro. Arredamenti, campane, pattini, uncinetti ed occhielli; casseforti e cassette; parti metalliche sagomate lavorate meccanicamente, parti di costruzione laminate e fuse. ghisa per macchine, armature. Veicoli terrestri. aerei. galleggianti, autocarri, biciclette, accessori per automobili e biciclette, come impianti di illuminazione per veicoli, pompe d'aria, riflettori, campanelli, trombette, oliatori, chiavi per viti, montati o cavalletti di sostegno per biciclette, portabagagli martinetti per sollevare veicoli veicoli a motore. motobiciclette, motoscafi. Freni, assi mozzi per cambio di velocità. trombette, pompe d'aria, pneumatici, camere di valvole. selle, cavallette di sostegno, reggibagaglio. carrozzette per bambini. Materie coloranti, colori, mezzi per spalmature, coperture di protezione. Vernici lacche, mordenti resine, materie collanti; cere, mezzi per lustrare il cuoio e per la conservazione; mezzi per l'apprètto e la concia; massa per lustrare pavimenti, di bronzo, masse di protezione contro lo scivolamento; cemento. Reti, funi metalliche. Fibre di filati, materiale d'imbottitura, d'imballaggio, stoppa, paglia di legno riempimento. Metalli preziosi, articoli di oro, argento, nichelio, articoli d'ornati in alluminio, articoli di argentone. Britannia e simili leghe metalliche, gioie vere e imitazioni; articoli di oro falso, ornamenti per alberi di Natale. Diamanti guarnizioni. Gomma e surrogati della gomma, articoli relativi per scopi tecnici guarnizioni di gomma, rulli di pressione e cilindri per macchine		

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
		da scrivere e per calcolatrici. Tamponi. Cofani per macchine da scrivere e calcolatrici, cofani per utensili. Combustibili. Cera. Sostanze illuminanti, olii tecnici e grassi lubrificanti, benzina, olii per macchine da scrivere, olii per trapani, mezzi per pulire metalli, grassi per otturazioni. Candele, lumini da notte, stoppini. Articoli di legno, d'osso, di ferro corno, tartaruga, osso di balena, avorio, madreperla, ambra, schiuma, celluloide, simili. Articoli di tornitore, intagliatore e d'intreccio; cornici, bottoni di tasti di macchine da scrivere e calcolatrici cassette, casse. Apparecchi medici, igienici, di salvataggio, di estinzione d'incendio, strumenti ed attrezzi, bendaggi, membra artificiali. Apparecchi di fisica, chimica, ottica, geodetici, nautici, elettrotecnici, di segnalazione, controllo e fotografici; strumenti ed attrezzi, strumenti di misura. Misuratori di velocità, contatori di chilometri, indicatori di direzione di marcia; apparecchi di accensione, pirometri, attrezzi di lavoro e di controllo degli operai. Contatori di parole, casse per denaro, di controllo, per materiale di scritturazione per registrazioni, regoli calcolatori. Attrezzi per la tecnica di comunicazioni a distanza; attrezzi per eliminare disturbi nella comunicazione delle radio. Dispositivi indicatori. Apparecchi per la misura della tempra dei rulli, e della pressione di questi, strumenti per la misurazione d'usura; dispositivi contatori, dispositivi elettrici di collegamento e comando per macchine d'Ufficio. Pellicole. Parti e dispositivi ausiliari per strumenti di meccanica di precisione. Macchine d'ogni specie, come automotrici, macchine termiche, idrauliche, dinamo, macchine utensili, fresatrici, ammagliatrici, piallatrici; macchine da lavoro, come pompe, ventilatori; dispositivi di sollevamento, di collaudo; contatrici, presse, meccanismi idraulici, macchine per lavare, pulitrici, macchine per cucire, macchine per la fabbricazione della carta, macchine agricole, macchine da tessitura e per fare le scarpe, macchine per tipografia. macchine di pressione, macchine per la coloritura a nastri coloranti, macchine per avvolgimento su bobine di nastri colorati, apparecchi e bobine per rotoli di carta. Macchine per la produzione e la lavorazione di articoli di consumo e di articoli per scopi tecnici come automatismi per distributori automatici; apparecchi elettrici e meccanici per l'indicazione del decorso del tempo e per la registrazione. Attrezzi domestici per cucina; attrezzi da stalla, giardino e agricoli. Barattoli. Parti delle macchine precedentemente nominate e degli attrezzi. Cinghie di trasmissione. Tubi flessibili, intelaiature, piedistalli di sostegno. Rapporti, motori, dispositivi per laccare, nichelare, cromare. Mobili, specchi, articoli d'imbottitura, materiali di decorazione per tappezzieri; scaffali per carteggi, casse di protezione, mobili per macchine da scrivere specialmente tavoli e armadi per dette macchine. Strumenti musicali, parti di essi e corde, corde di budella per macchine da scrivere. Sirene. Dispositivi sonori, acustici ed elettrici. Le-		

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
		gumi, foraggi. Ghiaccio da tavola, ghiaccio per refrigeramento. Carta, cartone, cartoncino. Articoli di carta e di cartone, tappeti, carta per macchine da scrivere, carta carbone. Fogli copiativi. Carta cerata. Modelli per riproduzione multipla. Lamelle di pressione. Carte da giuoco, targhe, oggetti d'arte. Caratteri per macchine da scrivere e calcolatrici. Anelli con cifre. Porcellana, argilla, vetro, mica e articoli relativi. Piastrine per tasti. Articoli di passamaneria, nastri, guarnizioni, bottoni, merletti, ricami, tramezzi, Articoli di cuoio cuffie, di sicurezza, tasche o borse, selle per biciclette, astucci, album. Articoli di cancelleria, disegno, pittura, articoli per modellare. Gesso da bigliardo e per segnar attrezzi, da ufficio e di scritturazione. Mezzi d'insegnamento. Bilance pesa-lettere; e congegni per ordinare la corrispondenza, macchine per uffici, specialmente macchine da scrivere, macchine contabili scriventi, macchine calcolatrici, macchine per contabilità, macchine per la riproduzione multiplia presse copiatrici, macchine per stampigliare, per affrancare, stampatrici d'assegni, calcolatrici, addizionatrici, macchine per legare, per temperare matite; parti componenti; dispositivi addizionali per il perfezionamento e l'ampliamento del funzionamento e accessori delle macchine accennate. Basi per macchine da scrivere, risparmiatori di tasti, reggimodelli, nastri colorati. Apparecchi per stampare indirizzi, gomma per cancellare, schermini per cancellare, apparecchi di moltiplicazione. Timbri e cuscinetti per timbri. Armi da fuoco. Profumerie, olii essenziali, mezzi per lavare e imbianchire. Amido e preparati di amido. Aggiunte coloranti per il bucato. Mezzi per smacchiare, mezzi di protezione contro la ruggine, mezzi per nettare e lustrare, per smerigliare, per eliminare colori e lacche. Giocattoli. attrezzi di ginnastica. Articoli di accensione, fiammiferi, strumenti pirotecnici, proietti munizioni. Mattoni, mattoni artificiali, cemento, calce, ardesia, gesso, pece, asfalto, catrame, mezzi di conservazione del legno, tessuti tubolari, cartoni per tetti, case trasportabili, camini materiali di costruzione, piastre per rivestimento. Parti di ponti. Legno-cemento, Tabacco grezzo, tabacco manufatturato sigarette, carta da sigarette. Tappeti stuoie-linoleum, tela cerata, tendine, bandiere, sacchi. Orologi e parti di orologi, articoli tessuti e a maglia, garze di seta, per moltiplicatori. Guarnizioni di panno ».		
14-12-1940	Wanderer-Werke Aktiengesellschaft a Siegmar-Schönau (Germania).	Marchio di fabbrica per prodotti di agricoltura, forestali, di giardinaggio per l'allevamento di animali; rifornimenti di pesca e caccia. Medicine, prodotti chimici per scopi medicinali e igienici, droghe farmaceutiche e preparati, cerotti, materiali per fasciature, mezzi per la distruzione di piante e di animali, disinfettanti, mezzi per la conservazione di viveri; olio per freni, polvere di carbone di legna. Copricapi; ornamenti, fiori artificiali. Scarpe. Calze, maglieria. Parti di abito, biancheria, tovagliati e lenzuole, busti, cravatte, bretelle, guanti, vestiti. Apparecchi e attrezzi d'illu-	63814	30- 8-1941

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferis e	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
		minazione, riscaldamento, cucina; frigoriferi di essiccamento, di ventilazione; impianti di condutture d'acqua, bagni, gabinetti. Lampade, lanterne; forni per tempera, altiforni, bruciatori, rivestimenti di forni. Setole, spazzole, pennelli, pettini, spugne, oggetti di toletta, materiale di ornamento, trucioli di acciaio. Mezzi per pulire macchine da scrivere. Spazzole per caratteri. Pennelli per levare la polvere dalle macchine da scrivere. Panni per pulire, apparecchi per la cura del corpo, cosmetici. Prodotti chimici per scopi industriali e fotografici. Mezzi d'estinzione d'incendi, mezzi per temperare e saldare prodotti minerali grezzi, sostanze per rulli di stampa. Mezzi d'impregnazione, mezzi per spalmature di protezione, bagni galvanici. Materiali per guarnizione ed imballaggio, mezzi di protezione contro il calore e d'isolamento, prodotti di amianto e cioè fili di amianto, piastre di feltro d'amianto, intrecci d'amianto, carta d'amianto, cartoni d'amianto, piastre d'amianto, polvere di amianto, lastre d'amianto, cordoni d'amianto, suole d'amianto, stoffe d'amianto, guanti d'amianto, vestiti d'amianto; cuffie per lo smorsamento di suoni e sostegni, piastre di feltro. Concimi. Metalli comuni grezzi ed in parte lavorati. Articoli di coltellinaio, utensili, falci, falcette, armi da taglio e da punta. Parti di utensili, congegni per macchine utensili e da lavoro. Spilli. Ami. Articoli smaltati o zincati. Materiale ferroviario di soprastruttura, ferramenta minuta, lavori da fabbro e di fucina. Serrature, ferrature. Articoli di filo metallico, articoli in lamiera, ancore, catene, sfere di acciaio, guarniture per finimenti da sella e da tiro, attrezzamenti campane, pattini, uncinetti ed occhielli, casseforti e cassette, parti sagomate di metallo lavorate meccanicamente, parti di costruzione laminate e fuse, ghisa per macchine, armature. Veicoli terrestri, per l'aria e galleggianti, autocarri, biciclette, accessori per automobili e biciclette, come impianti di illuminazione del veicolo, riflettori, campane, oliatori, chiavi per dadi, cavalletti di sostegno per biciclette, portabagagli, cassette per riparazioni con gomma per rattoppare, gomma per valvole, soluzione di gomma, carta vetrata, raspe, sollevatori di vetture, parti di veicolo, autoveicoli, motocicilette, motoscafi, freni, assi, mozzi, mozzi per cambio di velocità, cornette, pompe di aria, pneumatici, camere d'aria, valvole, selle, cavalletti, reggibagaglio, carrozzette per bambini, rulli. Materie coloranti, colori, spalmature, coperture di protezione. Cuoiami. Vernici, lacche, mordenti, resine, colle, lucidi per scarpe, mezzi per lustrare il cuoio e per la sua conservazione. Mezzi di appretto e di concia, sostanze per la pulitura dei pavimenti, lacca di bronzo, masse di protezione contro lo scorrimento, mastice. Filati. Cordami, reti, corde metalliche. Fibre tessili, materiale d'imbottitura, materiale d'imballaggio, stoppa, ovatta. Birra, vini, liquori. Acque minerali, bevande non alcooliche, sali di sorgenti o sali per bagno. Metalli preziosi, articoli d'oro, d'argento, di nichelio; articoli di alluminio per ornamento,		

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
		articoli di alpacca, di metallo Britannia e leghe metalliche simili, oggetti d'ornamento veri e imitazioni, articoli di similoro; ornamenti per albero di Natale, diamanti. guarniture. Gomme, surrogati della gomma e articoli relativi per scopi tecnici, guarniture di gomma, rulli di pressione e cilindri per macchine da scrivere e calcolatrici, cuscinetti. Ombrelli, bastoni, articoli da viaggio, cofani per macchine da scrivere e calcolatrici, cofani per utensili. Combustibili. Cera, sostanze illuminanti, olii tecnici e grassi, lubrificanti, benzina, olio per macchine da scrivere, olii da trapani, mezzi per la pulitura di metalli, grassi adesivi per guarnizione. Candele, lumini da notte, stoppini. Articoli di legno, ossa, sughero, corno, tartaruga, osso di balena, avorio, madreperla, ambra, schiuma, celluloide e simili articoli per tornitura, intaglio, intreccio, cornici per quadri, bottoni per tasti di macchine da scrivere e calcolatrici, cofani, casse. Apparecchi per medici, igienici, di salvataggio, per estinzione d'incendi, strumenti ed attrezzi, bendaggi, membra artificiali. Apparecchi di fisica, chimica, ottica; geodetici, nautici, elettrotecnici, per pesare, di segnalazione, controllo e fotografici. Strumenti ed attrezzi, strumenti di misura, misuratori di velocità, contachilometri, indicatori di direzione di marcia, contatori di passi, apparecchi di accensione, apparecchi per il controllo del lavoro e degli operai, contatori di parole, casse per danaro, regoli calcolatori; attrezzi per la tecnica di annunzi a distanza, attrezzi per eliminare disturbi nelle comunicazioni della radio, congegni indicatori, strumenti per la misura della tempra dei cilindri, strumenti per la misura della forza di pressione di tasti, strumenti misuratori d'usura, congegni contatori. Congegni elettrici d'inserzione o comando per macchine d'ufficio. Pellicole. Parti e dispositivi ausiliari per strumenti meccanici di precisione. Macchine di ogni specie, cioè macchine motrici macchine termiche, macchine idrauliche, dinamo, macchine utensili, fresatrici, smerigliatrici, macchine operatrici, come pompe, ventilatori, macchine di sollevamento di estrazioni, di saggio, contatrici, presse, meccanismi idraulici, macchine di lavaggio, macchine pulitrici, macchine da cucire, macchine per la fabbricazione della carta, macchine agricole, macchine tessili, macchine per le scarpe, macchine per stampare, piastre di pressione, macchine per colorare i nastri coloranti, macchine per bobinare i nastri colorati. Congegni a bobine per rotoli di carta, macchine per la produzione e lavorazione di articoli di consumo ed articoli per scopi tecnici, come automatismi, per distributori automatici, dispositivi meccanici ed elettrici per marcare il tempo e per la registrazione. Attrezzi domestici e di cucina, di stalla, di giardino e agricoli. Barattoli. Parti delle macchine accennate e attrezzi. Cinghie di trasmissione. Tubi flessibili. Sopporti, piattelli di sostegno. Motori. Dispositivi per laccare, nichelare, cromare. Mobili, specchi, articoli di imbottitura, materiali di decorazione per tappezzieri. Sopporti di macchine		

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
		calcolatrici, scaffali per atti. Casse di sicurezza. Mobili per macchine da scrivere, specialmente tavoli e armadi per dette macchine. Strumenti musicali, parti di essi e corde di budella per macchine da scrivere. Sirene, attrezzi sonori acustici ed elettrici. Carni e pesci, estratti di carne; conserve di carne, pesce e legumi; legumi, succhi di frutta, gelatine di carne, pesce e frutta. Uova, latte, burro, formaggio margarina, olii e grassi per cibi, caffè, surrogati del caffè, tè, zucchero, sciroppi, miele, farina e antipasto, salse, aromi, sughi, aceto, senape, sale da cucina, cacao, cioccolata, confetture, pasticceria rustica e dolce, lieviti, polveri per lievitare, gelati. Alimenti dietetici. malto, foraggi, ghiaccio per refrigerare. Carta, cartone, articoli di carta e cartoni, tappeti, carta per macchine da scrivere, carta carbone, fogli per copiare, carta cerata, modelli per riproduzione multipla, lamine di pressione. Carta da giuoco, targhe, lettere per macchine da scrivere, oggetti di arte. Caratteri per macchine da scrivere e calcolatrici, anelli numerati, tabelle per macchine calcolatrici, moduli stampati per macchine di registrazione. Porcellana argilla, vetro, mica e articoli relativi, piastrine per tasti. Articoli di passamaneria, nastri, articoli di guarnizione, bottoni, merletti, ricami, guarnizioni, parti di guarnizioni. Articoli di sellaio, cinghiaio, borsaio, articoli di cuoio, cuffie di protezione, tasche, astucci, album. Articoli di scrittura, disegno, pittura e per modellare, gesso per bigliardi o per segnare, attrezzi per studi ed uffici, mezzi d'insegnamento. Bilance per lettere, classificatori di lettere, macchine per uffici, specialmente macchine da scrivere, macchine contabili scriventi, di registrazione, per riproduzioni multiple, per stampiliare, per affrancare, per stampare assegni, macchine di contabilità: addizionatrici per formare fascicoli, per fare la punta alle matite; parti componenti, congegni addizionali per il miglioramento e l'ampliamento del funzionamento, e accessori delle macchine accennate. Sostegni per macchine da scrivere. Risparmiatori di tasti. Reggimodelli, nastri colorati. Apparecchi per stampare indirizzi. Gomme per cancellare, schermini per cancellare. Apparecchi per riproduzioni multiple, timbri, cuscinetti per timbri. Armi da fuoco. Profumeria, cosmetici, olii essenziali, saponi, mezzi per lavare ed imbianchire, amido e preparati di amido, aggiunte coloranti per il bucato, mezzi per smacchiare, mezzi contro la ruggine, mezzi per pulire e lustrare, mezzi per smerigliare, per eliminare colori e lacche. Giuocattoli, attrezzi di ginnastica e sportivi. Articoli d'accensione, fiammiferi, elementi pirotecnici, proiettili, munizioni. Pietre; pietre artificiali, cemento, calce, ghiaia, gesso, pece, asfalto, catrame, mezzi di conservazione del legno, tessuti tubolari, cartoni per coperture, case trasportabili, mattoni per camini, materiali da costruzione, piastre di rivestimento, parti di ponti, legno-cemento. Tabacco grezzo, tabacco manifatturato, carta da sigarette. Tappeti stuoie, linoleum, tela cerata, coperte, ten-		

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
		dine, bandiere, tende, vele, sacchi. Orologi e parti di orologio. Articoli tessuti e a maglia, feltro. Garza di seta per moltiplicatori. Guarniture di panno.		
14-12-194	Vanderer-Werke Aktiengesellschaft a Siegmar-Schönau (Germania).	Marchio di fabbrica per impianti e attrezzamento d'illuminazione, di riscaldamento, di cucina frigorifici, di essiccamento e di ventilazione, impianti di condutture d'acqua, di bagno e gabinetto, sanitari. Setole, spazzole in genere. Pennelli, pettini, spugne, oggetti di toletta, articoli d'ornamento, truccioli d'acciaio. Prodotti chimici per scopi industriali, scientifici e fotografici, mezzi per spegnere incendi, sostanze per temprare e saldare, massa plastica per scopi dentistici, materiali di otturazione dei denti, prodotti minerali grezzi. Materiali per guarnizioni ed imballaggio, mezzi di protezione contro il caldo e d'isolamento, prodotti di amianto. Metalli comuni grezzi ed in parte lavorati Articoli da coltellinaio, utensili, falci, ron colè, armi da taglio e da punta. Spilli. Ami per la pesca. Ferri da cavallo, chiodi per ferrare. Articoli smaltati e zincati. Materiale d'armamento ferroviario. Ferramenta minuta. Articoli da fabbro e di fucina, serrature, ferramenta. Articoli di filo di ferro, di lamiera, àncore, catene, ferri d'acciaio guarniture per finimenti da sella e da tiro; attrezzamenti campane. pattini, uncinetti ed occhielli, casseforti e cassette, parti di metallo sagomate, meccanicamente lavorate, parti laminate e fusi per lavori edilizi, ghisa per parti di macchine. Veicoli terrestri, aerei, galleggianti, automobili. Biciclette, accessori per automobili e biciclette come impianto d'illuminazione del veicolo, riflettori, campane da segnali, oleatori, chiavi per dadi, cavalletti di sostegno per biciclette porta bagagli, cassette per riparazioni con gomma per rappezzare, caucciù per valvole, soluzioni di gomma, carta sabbiata, farse, sollevatori di vetture, parti di veicoli, autoveicoli, motociclette, motoscafi, freni, assi, mozzi, mozzi per cambio di velocità, cornette, pompe ad aria guarniture di gomma pneumatiche; camera d'aria, valvole selle, cavalletti, reggi-bagagli carrozzette per bambini, rulli. Materie coloranti, colori metallici in lamine. Vernici. Lacche. Mordenti, resine, colle; lucidi, mezzi per lustrare il cuoio e mezzi per conservarlo. Appretti e tannini. Sostanze per lustrare pavimenti. Filo, cordami, reti, funi di filo metallico, fibre e filati, materiali per imbottitura, materiali d'imballaggio. Metalli preziosi, articoli di oro, di argento, nichelio ed alluminio; articoli di leghe di argento, Britannia e simili, gioielli veri e imitazioni, articoli di oro falso (di Lione), ornamenti per alberi di Natale. Gomma, surrogati della gomma ed articoli relativi per scopi tecnici. Guarnizioni di gomma, rulli di pressione e cilindri per macchine da scrivere e calcolatrici. Ombrelli, bastoni, attrezzamenti da viaggio, cofani per macchine da scrivere, macchine calcolatrici, utensili. Combustibili. Cera, materie illuminanti, olii e grassi industriali, lubrificanti, benzina. Candele, lumini da notte, stoppini. Articoli di legno, ossa, su-	63851	30-8-1941

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
		ghero, corno, tartaruga, osso di balena, avorio, madreperla, ambra, schiuma, celluloide e simili, articoli per tornitura, intaglio ed intreccio; cornici per quadri, figure per scopi di confezione e di parrucchiere. Bottoni per tasti di macchine da scrivere e calcolatrici. Casse, cassettoni. Apparecchi per medici, igienici, di salvataggio e per l'estinzione di incendi. Strumenti e attrezzi, fasce membra artificiali; occhi, denti. Apparecchi fisici, chimici, ottici, geodetici, nautici elettrotecnici, per pesare, di segnalazione, di controllo e fotografici; strumenti ed attrezzi, istrumenti di misura; Macchine calcolatrici, addizionatrici, guidi per cilindri di macchine da scrivere e calcolatrici, contatori di parole, casse per scrivere, di conteggio e per denaro, regoli calcolatori. Macchine di tutte le specie come macchine motrici, macchine termiche, macchine idrauliche, dinamo, macchine utensili, fresatrici, smerigliatrici, macchine da lavoro come pompe, ventilatori, macchine di sollevamento macchine di estrazione macchine di prova, macchine contatrici. Presse, meccanismi idraulici macchine per lavaggio macchine politrici, macchine per cucire, macchine per la carta, macchine tessili, macchine agricole, macchine per le scarpe, macchine da stampa, piastre di pressione, macchine per colorire nastri, macchine per l'avvolgimento su bobine di nastri colorati, apparecchio a bobine, per rotoli di carta, macchina per la produzione di oggetti d'uso e per scopi tecnici, cioè apparecchi automatici per distributori automatici, apparecchi meccanici, ed elettrici per marcare il tempo e attrezzi di registrazione. Arnesi domestici e di cucina e attrezzi di stalla, giardino e agricoli. Barattoli. Parti delle macchine accennate e attrezzi, cinghie di trasmissione, tubi flessibili, piedestalli sostegni motori. Dispositivi per laccare, nichelare, cromare. Mobili, specchi, articoli d'imbottitura, materiale di decorazione per tappezzieri, sostegni per macchine calcolatrici, scaffali per documenti, casse di sicurezza, mobili per macchine da scrivere specialmente tavoli, per macchine da scrivere. Armadi per macchine da scrivere Strumenti musicali e loro parti e corde, corde di budello per macchine da scrivere. Carta, cartone, cartelle, articoli di carta e cartone, carta da parati, carta per macchine da scrivere, carta carbone, fogli copiativi, carta incerata, modelli per riproduzione multipla, lamine di pressione. Prodotti fotografici e da stampa, carte da giuoco, targhe lettere, timbri, oggetti d'arte. Porcellana, creta, vetro, mica ed articoli relativi. Articoli di passamaneria, nastri, articoli per guarnizioni, bottoni, merletti e ricami. Articoli di cuoio, da sellaio, da cinghiaio, cuffie di protezione Articoli di scrittura, disegno, pittura, per modellare, gesso da bigliardo e per segnare, attrezzi per studi ed uffici, mezzi d'insegnamento, bilance pesa-lettere, classificatori di lettere, macchine per uffici e specialmente macchine da scrivere, e macchine contabili scriventi. Macchine per la contabilità, macchine per la riproduzione multipla, macchine per bol-		

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
		lare, macchine per affrancare, apparecchi per stampare assegni, macchine addizionatrici, macchine inquadernatrici, macchine per temperare matite; parti componenti, dispositivi addizionali per il perfezionamento e l'ampliamento del funzionamento ed accessori delle macchine accennate. Sostegni per macchine da scrivere risparmiatori di tasti, reggi-modelli, nastri coloranti. Apparecchi per stampare indirizzi. Gomme per cancellare, Schermini per cancellare. Apparecchi per riproduzione multipla. Timbri, cuscinetti per timbri. Armi da fuoco. Profumeria cosmetici olii essenziali, saponi, mezzi per lavare e imbianchire, amido e preparati d'amido, coloranti addizionali per il bucato, mezzi per smacchiare, mezzi di protezione contro la ruggine, mezzi per nettare e polire (eccetto per il cuoio) mezzi per smerigliare. Giocattoli, attrezzi di ginnastica e sportivi. Esplosivi, mezzi d'accensione, fiammiferi, corpi pirotecnici, proiettili e munizioni. Pietre, pietre artificiali, cemento calce, ghiaia, gesso, pece. Asfalto, catrame, mezzi per la conservazione del legno; tessuti tubolari, cartoni da tetti, case trasportabili, pietre da camini, materiali di costruzione. Tabacco grezzo, prodotti manufatturati di tabacco, carta per sigarette. Tappeti, stuoie, linoleum, tela incerata, coperte, tendine, bandiere, tende, vele, sacchi. Orologi e parti di orologio. Materie tessili e tessuti. Feltro.		

AVVISO. — Presso i Consigli provinciali delle corporazioni del Regno sono visibili i fascicoli del periodico « Les Marques Internazionales », contenente i marchi registrati internazionalmente a Berna.

(1065)

Il direttore: A. ZENGARINI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Prezzo delle doghe di castagno

A parziale modifica della circolare P. 216 del 12 gennaio scorso, il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 293 del 9 corrente, ha stabilito in L. 700 al metro cubo il prezzo massimo di vendita delle doghe di castagno di qualsiasi dimensione.

Detto prezzo s'intende riferito alla merce consegnata su vagone partenza stazione ferrovie dello Stato, anche se ricaricata dal deposito o dal magazzino.

(1543)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Statuto della Federazione nazionale fascista degli agenti di assicurazione e di credito approvato con R. decreto 15 gennaio 1942-XX, n. 205.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *del 26 marzo 1942, n. 70*)

TITOLO I.

COSTITUZIONE - SCOPI - COMPETENZA.

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive norme integrative e modificative, è costituita con sede in Roma la Federazione nazionale fascista degli agenti di assicurazione e di credito.

Essa ha la rappresentanza, nell'ambito della sua competenza territoriale, degli appartenenti alle categorie per le quali è costituita.

La Federazione aderisce, in armonia col disposto dell'art. 7 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, alla Confederazione fascista delle aziende del credito e della assicurazione.

Fanno parte della Federazione gli enti ed istituti assistenziali da essa eventualmente costituiti a norma dell'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 2.

La Federazione, nell'ambito della propria competenza, si propone:

a) di curare la tutela generale delle categorie per cui è costituita, e di favorirne lo sviluppo tecnico ed economico in armonia con l'interesse generale della Nazione e della sua attività produttiva;

b) di studiare e di risolvere i problemi economici e sociali relativi alle categorie stesse;

c) di procedere alla stipulazione di contratti collettivi di lavoro e di accordi per il regolamento dei rapporti economici collettivi che interessino le categorie rappresentate;

d) di promuovere, attuare o concorrere alla attuazione di qualsiasi iniziativa la quale tenda a curare l'assistenza, l'educazione tecnica, morale e nazionale dei soci e dei loro dipendenti, nonchè l'incremento ed il miglioramento della produzione;

e) di provvedere alla nomina o designazione di rappresentanti le categorie inquadrate nelle Corporazioni ed in tutti i consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti o sia richiesta od ammessa;

f) di raccogliere ed elaborare tutti gli elementi, notizie e dati relativi a questioni interessanti l'attività delle categorie inquadrate;

g) di esercitare tutte quelle altre funzioni che siano ad essa demandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizioni delle competenti autorità e della Confederazione.

Per il miglior raggiungimento dei suoi scopi la Federazione raggruppa i propri soci in organi periferici. La Federazione potrà raggruppare i propri soci anche in Sindacati nazionali.

TITOLO II.

SOCI.

Art. 3.

Possono far parte della Federazione, in qualità di soci, le aziende:

a) che svolgono attività rientranti nella competenza della Federazione;

b) che accettino di rispettare il presente statuto nonchè i regolamenti e le altre norme che in base allo statuto siano anche in avvenire emanate;

c) i cui rappresentanti siano di buona condotta morale e politica, e posseggano gli altri requisiti di legge.

Le aziende che si trovino nelle condizioni previste dal presente articolo ed i cui rappresentanti siano stranieri ed abbiano residenza in Italia da almeno dieci anni, possono essere ammesse come soci, ma i detti rappresentanti non possono essere nominati od eletti a cariche e funzioni direttive.

Art. 4.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Sindacato periferico e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente statuto, di impegnarsi al pagamento oltre che dei contributi obbligatori, di quelli suppletivi che fossero deliberati a norma delle disposizioni di legge o degli statuti, ed infine di osservare scrupolosamente la disciplina sociale.

Art. 5.

Dell'ammissione dei soci decide il presidente della Federazione, sentita la Giunta esecutiva e su parere del presidente del Sindacato periferico.

Contro la negata ammissione l'interessato ha il diritto di ricorrere alla Confederazione e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Art. 6.

La domanda di iscrizione impegna il socio a tutti gli effetti di legge e di statuto.

L'iscrizione vale per cinque anni consecutivi, e s'intende tacitamente rinnovata per uguale tempo, per periodi successivi se non sia stato presentato dal socio formale atto di dimissioni.

Le dimissioni non sono valide se non comunicate a mezzo di lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza del quinquennio in corso computabile dalla data di iscrizione o di tacita rinnovazione.

Art. 7.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni, le quali però non esonerano il socio dagli impegni assunti, se non nei modi e termini di cui al precedente art. 6;

b) per espulsione, deliberata per i motivi e nei modi previsti dalle norme disciplinari;

c) per la perdita di alcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

Art. 8.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed al corrente coi versamenti dei contributi obbligatori e suppletivi.

Art. 9.

I soci non possono, sotto pena di espulsione, far parte contemporaneamente di associazioni di fatto costituite per gli stessi scopi sindacali.

I soci sono tenuti a fornire alla Federazione ed ai suoi organi periferici tutti gli elementi, notizie e dati che siano da questi richiesti nell'ambito delle loro attribuzioni, e per disposizioni di organismi superiori. Tali comunicazioni debbono rimanere riservate.

I soci sono tenuti ad informare la loro attività produttiva ai principi dell'ordinamento corporativo fascista; ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite nei limiti della rispettiva competenza dagli organi direttivi della Federazione; ad osservare altresì, scrupolosamente e lealmente gli obblighi derivanti dal presente statuto e dalla disciplina sociale.

I soci, oltrechè essere tenuti, a norma di legge, alla piena osservanza delle clausole dei contratti collettivi e degli accordi economici stipulati dalla Federazione o dai suoi organi periferici e dalla Confederazione, debbono informare l'organo periferico della Federazione di tutte le controversie che sorgono fra essi ed i lavoratori dipendenti sia nella applicazione delle clausole stabilite dai contratti collettivi e dagli accordi economici sia in tutti gli altri casi concernenti i rapporti di lavoro.

I rapporti, nell'interesse dei soci, con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, per questioni comunque attinenti ai compiti della Federazione, sono mantenuti, esclusivamente, per il tramite dei Sindacati periferici.

TITOLO III.

ORGANIZZAZIONE PERIFERICA.

Art. 10.

I soci sono riuniti in Sindacati (provinciali o interprovinciali), con competenza territoriale uguale a quella delle Unioni della Confederazione

Art. 11.

I Sindacati periferici quali organi locali della Federazione, assolvono a tutti i compiti inerenti alla rappresentanza sindacale della categoria nell'ambito della loro competenza territoriale.

In particolare spetta ai detti Sindacati:

a) procedere alla stipulazione dei contratti collettivi di lavoro e degli accordi economici collettivi;

b) adempiere a tutte le attribuzioni che siano loro demandate dalla Federazione;

c) provvedere, previa autorizzazione del Presidente della Federazione, alla nomina o designazione di rappresentanti locali presso enti, organi o commissioni, quando tale rappresentanza sia richiesta od ammessa ai sensi di legge per le categorie inquadrate;

d) provvedere all'assistenza dei soci.

Nello svolgimento dei propri compiti i Sindacati periferici si avvalgono dei servizi e dell'assistenza dell'Unione della Confederazione.

Art. 12.

Sono organi del Sindacato periferico:

a) l'assemblea;

b) il Direttorio;

c) il presidente.

Art. 13.

L'assemblea del Sindacato periferico è costituita dai soci del Sindacato stesso.

L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno dal presidente del Sindacato che la presiede, previa autorizzazione del presidente della Federazione, sentito il parere del presidente dell'Unione.

Ogni partecipante all'assemblea ha diritto ad un voto.

Spetta all'assemblea:

a) deliberare sulla relazione circa l'attività svolta dal Sindacato;

b) deliberare su quanto riguarda gli interessi locali della categoria;

c) eleggere ogni tre anni il presidente ed il Direttorio del Sindacato, quando i soci siano almeno trenta. Quando i soci siano meno di trena l'assemblea elegge soltanto il presidente che eserciterà anche i poteri e le funzioni del Direttorio, indicati nel successivo art. 14.

Art. 14.

Il Direttorio del Sindacato periferico è composto di tre membri e dura in carica tre anni.

Spetta al Direttorio:

a) coadiuvare il presidente nello svolgimento della sua attività;

b) deliberare sulle convocazioni dell'assemblea del Sindacato;

c) esercitare, in caso d'urgenza, i poteri dell'assemblea, con riserva di ratifica da parte di questa;

d) adempiere a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dalle leggi, dal presente statuto, dalle istruzioni e deliberazioni superiori.

Art. 15.

Per le modalità di riunione dell'assemblea e del Direttorio del Sindacato periferico, per la disciplina delle sedute e per le votazioni saranno osservate le norme stabilite, rispettivamente, per l'assemblea e la Giunta esecutiva della Federazione.

Le altre norme eventualmente occorrenti per le riunioni, elezioni e deliberazioni saranno stabilite dalla Giunta esecutiva della Federazione.

Art. 16.

Il presidente del Sindacato periferico, eletto dall'assemblea, dura in carica tre anni.

La sua elezione deve essere ratificata dal presidente della Federazione, sentito il parere del presidente dell'Unione.

Il presidente presiede l'assemblea ed il Direttorio del Sindacato ed adempie a tutte le altre funzioni che gli siano attribuite dalla legge, dal presente statuto e dalle deliberazioni della Federazione.

Per la trattazione di questioni e vertenze interessanti le aziende aventi sede nelle provincie comprese nella circoscrizione del Sindacato periferico, quando il numero dei dipendenti di esse raggiunga nella provincia il numero di quaranta, il presidente del Sindacato periferico, previa approvazione del presidente della Federazione, nominerà per ciascuna Provincia un suo rappresentante.

Art. 17.

Il Sindacato periferico è tenuto a fornire agli organismi superiori tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essi richiesti nell'ambito delle loro attribuzioni

Il Sindacato è tenuto altresì ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite, nei limiti della propria competenza, dagli organismi predetti.

TITOLO IV.

SINDACATI NAZIONALI.

Art. 18.

La Giunta esecutiva della Federazione potrà deliberare che siano costituiti Sindacati nazionali corrispondenti alle specialità dei singoli rami di produzione.

I Sindacati nazionali raggruppano i soci in relazione alla appartenenza alla categoria per la quale il Sindacato è costituito.

Le deliberazioni relative alla costituzione di Sindacati nazionali sono soggette all'approvazione del Ministero delle corporazioni, al quale debbono essere trasmesse dalla Confederazione con le eventuali osservazioni.

Ciascun Sindacato nazionale è retto da un presidente coadiuvato da un Direttorio composto da 3 a 9 membri. Il presidente ed i membri del Direttorio sono nominati dalla Giunta esecutiva che li sceglierà tra i dirigenti della Federazione o dei Sindacati periferici, nonchè tra i dirigenti degli istituti assistenziali eventualmente costituiti dalla Federazione stessa.

La elezione del presidente deve essere ratificata dal Ministero delle corporazioni. La ratifica è chiesta dal presidente della Confederazione.

Art. 19.

Il Sindacato nazionale ha il compito di esaminare i problemi particolari tecnici ed economici relativi alla categoria per la quale è costituito, di formulare voti e proporre risoluzioni agli organi direttivi della Federazione.

Il Direttorio del Sindacato nazionale potrà inoltre prendere deliberazioni su questioni che gli siano sottoposte dalla Giunta esecutiva o dal presidente della Federazione.

Il presidente del Sindacato nazionale, oltre a provvedere a quanto di sua competenza in relazione ai precedenti comma del presente articolo, eserciterà i poteri e le funzioni che gli siano attribuite o delegate dal presidente della Federazione.

Per tutta l'attività di sua competenza il Sindacato nazionale si vale degli uffici federali.

TITOLO V.

ORGANI DELLA FEDERAZIONE.

Art. 20.

Sono organi della Federazione:

a) l'assemblea;

b) la Giunta esecutiva;

c) il presidente.

Assemblea.

Art. 21.

L'assemblea è composta dal presidente, dal vice presidente, dai presidenti dei Sindacati nazionali, dai membri elettivi della Giunta esecutiva, dai presidenti dei Sindacati periferici di cui all'art. 16 e dai dirigenti degli istituti assistenziali eventualmente costituiti dalla Federazione e riconosciuti a norma di legge.

I sindaci partecipano all'assemblea senza voto deliberativo.

L'assemblea si riunisce ordinariamente una volta l'anno, straordinariamente quando il presidente o la Giunta esecutiva della Federazione lo ritenga necessario o su richiesta dei sindaci.

La convocazione è fatta mediante avviso spedito almeno dieci giorni prima della riunione a tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi. Nei casi di urgenza il predetto termine potrà essere ridotto a tre giorni.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Le adunanze di assemblea sono valide, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà di coloro che hanno diritto di parteciparvi. In seconda convocazione, che può essere stabilita ad un'ora di distanza dalla prima e nello stesso invito di questa, la riunione sarà valida purchè il numero degli intervenuti non sia inferiore ad un quarto dei componenti l'assemblea.

Ogni partecipante ha diritto ad un voto. E' ammessa la facoltà di delegare il voto, ma ogni partecipante non può avere più di due deleghe.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Il presidente stabilisce il sistema di votazione. In caso di parità prevale il voto del presidente. I partecipanti che dichiarino di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Nessuno può parlare su argomenti non segnati all'ordine del giorno salvo contraria deliberazione dell'assemblea.

Art. 22.

L'assemblea:

a) esprime pareri e formula voti sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività della Federazione e gli interessi delle categorie da essa rappresentate;

b) elegge ogni tre anni il presidente, il vice presidente della Federazione ed i componenti della Giunta esecutiva. La carica di vice presidente e di membro della Giunta non è incompatibile con quella di membro dell'assemblea;

c) nomina per ciascun esercizio finanziario un Collegio di tre sindaci effettivi e due supplenti, i quali devono essere scelti secondo le norme di cui all'art. 23 della legge 18 gennaio 1934, n. 293;

d) delibera, non oltre il 30 aprile di ogni anno, sui resoconti morali e finanziari del presidente e della Giunta esecutiva e sul conto consuntivo della Federazione;

e) delibera sulle modifiche al presente statuto;

f) esprime il suo parere su ogni oggetto che sia sottoposto al suo esame dalla Giunta esecutiva;

g) adempie a tutte le altre attribuzioni previste dalle leggi, dai regolamenti e dalle disposizioni delle competenti autorità.

Giunta esecutiva.

Art. 23.

La Giunta esecutiva è composta dal presidente della Federazione che la presiede, dal vice presidente, da un numero di membri elettivi non inferiore a tre e non superiore a cinque, nominati dall'assemblea, oltre che dai presidenti dei Sindacati nazionali.

I suoi componenti durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Alle riunioni della Giunta esecutiva possono partecipare, senza voto deliberativo, i sindaci.

La Giunta esecutiva si riunisce, su convocazione del presidente, almeno una volta ogni trimestre ed inoltre quando lo ritenga necessario il presidente stesso.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti diramati almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione a tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi. Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. In caso di urgenza il predetto termine potrà essere ridotto a due giorni.

Per la validità delle adunanze della Giunta esecutiva è necessaria la presenza di almeno la metà dei membri oltre il presidente.

Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

I membri della Giunta esecutiva che si astengano, senza giustificato motivo, dall'intervenire a tre sedute consecutive, saranno dichiarati decaduti dalla carica. La decadenza è pronunciata dalla Giunta esecutiva decorsi dieci giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta. Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso ricorso al presidente della Confederazione ed, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Art. 24.

La Giunta esecutiva ha il compito:

a) di curare il conseguimento dei fini statutari della Federazione in armonia con le deliberazioni dell'assemblea;

b) di deliberare, non oltre il 30 settembre di ogni anno, il bilancio preventivo della Federazione. In tale sede la Giunta può delegare al presidente i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso, le modificazioni che fossero richieste per l'approvazione del bilancio in sede tutoria;

c) di deliberare eventualmente l'applicazione dei contributi nei limiti e con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni;

d) di deliberare sui criteri informatori dei contratti collettivi di lavoro e degli accordi per il regolamento dei rapporti economici collettivi che debbano essere stipulati dalla Federazione;

e) di provvedere alle nomine e designazioni di cui all'art. 2, lettera *e*) del presente statuto;

f) di deliberare su tutti gli atti indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

g) di provvedere in materia disciplinare a norma del titolo VIII del presente statuto;

h) di prendere infine ogni altro provvedimento che non sia di competenza di altri organi e che sia ad essa sottoposto dal presidente.

Le deliberazioni di cui alla lettera *c*) debbono essere adottate con la maggioranza dei due terzi dei componenti in carica.

In caso d'urgenza, la Giunta esercita i poteri dell'assemblea indicati nelle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *g*), dell'art. 22 del presente statuto. In tal caso le deliberazioni adottate sono soggette alla ratifica dell'assemblea stessa nella sua prima riunione. La Giunta esecutiva ha facoltà di costituire per alcune specialità dei singoli rami di produzione organi tecnico economici a carattere interno, aventi il compito di esaminare i problemi particolari dell'attività per cui sono costituiti e di formulare voti e proporre risoluzioni agli organi direttivi della Federazione.

Le deliberazioni relative alla costituzione dei detti organi sono soggette all'approvazione del Ministero delle corporazioni, al quale debbono essere trasmesse dalla Confederazione con le eventuali osservazioni.

In ogni caso la rappresentanza legale spetta nei rapporti esterni esclusivamente agli organi direttivi della Federazione.

Presidente e vice presidente.

Art. 25.

Il presidente è eletto dall'assemblea.

Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il presidente dirige e rappresenta la Federazione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, dà esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea e della Giunta esecutiva, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che siano a lui affidate dal presente statuto o che gli siano delegate dai competenti organi sociali e dalla Confederazione.

E' di diritto presidente dell'assemblea e della Giunta esecutiva.

In caso di impedimento o di assenza o per delega del presidente, il presidente stesso è sostituito nelle sue funzioni dal vice presidente; questi è eletto dall'assemblea, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il vice presidente partecipa di diritto all'assemblea ed alla Giunta esecutiva.

L'elezione del presidente e del vice presidente diventa definitiva dopo l'approvazione a termini di legge. L'approvazione è richiesta dal presidente della Confederazione.

Art. 26.

Possono essere eletti alle cariche sociali coloro che appartengano ad aziende associate alla Federazione o che comunque siano l'espressione della categoria rappresentata.

I dirigenti della Federazione non possono rivestire cariche analoghe presso altre associazioni sindacali.

Il Ministero delle corporazioni potrà consentire che, ove necessario, sia derogato alle disposizioni di cui ai precedenti comma.

Coloro che sono nominati in sostituzione dei membri venuti a mancare prima della scadenza rimangono in carica solo fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

Tutti gli eletti alle cariche sociali possono essere, alla scadenza, confermati, osservata peraltro la procedura stabilita per la nomina a norma dei precedenti articoli.

TITOLO VI.

PATRIMONIO SOCIALE, AMMINISTRAZIONE E BILANCI.

Art. 27.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni mobili ed immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni o comunque vengano in possesso della Federazione;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive variazioni.

All'inizio di ogni esercizio finanziario dovrà essere presentato all'assemblea, a cura del presidente, l'inventario del patrimonio regolarmente aggiornato e compilato secondo le norme del R. decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1399, convertito nella legge 18 gennaio 1934, n. 293.

Art. 28.

Le entrate della Federazione sono costituite:

a) dall'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad essa spettanti;

b) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;

c) dalle somme da essa incassate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (donazioni, diritti, ritenute, vendite di pubblicazioni, ecc.).

I contributi a carico dei singoli soci sono stabiliti a norma delle disposizioni vigenti.

Una parte dei proventi dei contributi, spettanti alla Federazione deve essere annualmente prelevata e devoluta a norma dell'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive variazioni, a costituire il fondo di garanzia di cui alla lettera *c*) dell'articolo precedente.

Per l'impiego delle somme eccedenti i bisogni ordinari dovranno seguirsi le disposizioni di cui all'art. 27 del R. decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1399, convertito nella legge 18 gennaio 1934, n. 293.

Art. 29.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, illuminazione, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, tasse, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economica, sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per l'istruzione professionale dei soci;

b) i contributi a favore dell'Opera nazionale dopolavoro, dell'Opera nazionale maternità ed infanzia, della Gioventù Italiana del Littorio, del Patronato nazionale per l'assistenza sociale;

c) le altre spese dichiarate obbligatorie da leggi, regolamenti o determinazioni delle competenti autorità.

Tutte le altre spese sono facoltative, l'ammontare complessivo delle quali non potrà eccedere, in nessun caso, il 20 % delle entrate effettive ordinarie della Federazione.

Dette spese facoltative debbono avere per oggetto servizi ed uffici di pubblica utilità nell'interesse delle categorie rappresentate.

Art. 30.

Per l'amministrazione del patrimonio e delle entrate sociali, nonchè per la formazione del bilancio preventivo del conto consuntivo e degli altri atti e documenti di cui all'art. 29 del R. decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1399, convertito nella legge 18 gennaio 1934, n. 293, dovranno osservarsi le norme di cui al Regio decreto-legge medesimo.

Le stesse norme valgono anche per le eventuali responsabilità del presidente e delle altre persone contemplate negli articoli 43, 44 e 45 del predetto Regio decreto-legge.

Art. 31.

La Federazione può accettare i contributi straordinari provenienti da spontanee elargizioni, donazioni, ecc. Tali contributi possono essere interamente erogati a determinati scopi, purchè rientranti fra quelli per cui è costituita la Federazione.

TITOLO VII.

REGOLAMENTO DEI RAPPORTI DI LAVORO E DEI RAPPORTI ECONOMICI COLLETTIVI.

Art. 32.

La Federazione stipula i contratti collettivi di lavoro gli accordi per il regolamento dei rapporti economici collettivi aventi efficacia per le categorie rappresentate.

I contratti collettivi di lavoro, aventi efficacia nella circoscrizione di due o più Sindacati periferici, sono firmati dal presidente della Federazione quale legale rappresentante di essa o da persona munita di mandato speciale.

Quelli aventi efficacia nell'ambito della circoscrizione di un solo Sindacato sono firmati dal presidente del Sindacato stesso o da altra persona indicata nella delega di cui al comma seguente.

In questa seconda ipotesi, però, i contratti debbono essere previamente autorizzati dal presidente della Federazione restando poscia la definitiva stipulazione di essi condizionata alla delega del presidente stesso.

TITOLO VIII.

DISPOSIZIONI DISCIPLINARI.

Art. 33.

Il presidente della Federazione ha facoltà di applicare la censura ai soci che vengano meno ai doveri di buoni cittadini italiani, che non osservino le clausole dei contratti collettivi di lavoro o comunque non ottemperino agli obblighi loro imposti dal presente statuto, dalle norme, istruzioni e deliberazioni della Federazione e degli Organismi superiori.

La censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata.

Contro tale provvedimento l'interessato ha diritto di ricorrere alla Giunta esecutiva della Federazione, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.

Art. 34.

La Giunta esecutiva della Federazione ha facoltà di applicare la sospensione da ogni attività sociale per un periodo non superiore a tre mesi al socio il quale violi gli obblighi a lui derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, dal presente statuto, nonchè dalle istruzioni e deliberazioni della Federazione e degli organismi superiori. La sospensione può essere altresì applicata ai soci che, dopo la censura, non si uniformino alle direttive loro impartite, o siano recidivi nelle mancanze che dettero luogo all'applicazione della censura.

Prima di applicare la sospensione debbono essere contestati al socio, con lettera raccomandata, gli addebiti dandogli un termine non minore di otto giorni per presentare le giustificazioni.

Trascorso il detto termine, la Giunta esecutiva provvederà con deliberazione motivata, da comunicarsi all'interessato, che ha diritto di farsene rilasciare copia integrale.

Quando a carico di un socio sia pendente un procedimento giudiziario penale, per delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale, la sospensione — fino alla pubblicazione della sentenza definitiva — deve essere applicata di ufficio dal presidente della Federazione, se sia stato emesso mandato di cattura; negli altri casi è in facoltà della Giunta della Federazione stessa applicarla, avuto riguardo alla natura ed alla gravità dei fatti.

Contro il provvedimento di sospensione di cui al presente articolo, l'interessato ha facoltà di ricorrere, entro quindici giorni, al presidente della Confederazione.

Art. 35.

La Giunta esecutiva ha facoltà di deliberare la espulsione di un socio della Federazione:

a) per recidiva nelle mancanze che dettero motivo a precedente sospensione, ovvero per particolare gravità dei fatti indicati nell'articolo precedente;

b) per condanna passata in giudicato, riportata per i delitti di cui all'art. 8 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, con le esclusioni previste dall'articolo stesso, e, in genere per qualsiasi condanna, passata in giudicato, che importi la interdizione perpetua dai pubblici uffici o la libertà vigilata;

c) per compimento di atti che abbiano recato nocumento agli interessi morali e materiali dell'organizzazione;

d) per mancanza contro l'onore e per qualsiasi altra mancanza che dimostri difetto di sentimento nazionale e di senso morale;

e) per manifestazioni compiute, in qualsiasi occasione, che pongano il socio in condizioni di incompatibilità con le direttive generali del Governo.

Prima di usare la facoltà di cui sopra dovranno essere contestati al socio gli addebiti nei modi previsti dall'articolo precedente.

L'espulsione non libera il socio dall'obbligo del pagamento dei contributi maturati e non riscossi.

Al socio iscritto al P.N.F. saranno applicate le medesime sanzioni disciplinari eventualmente adottate a suo carico dal Partito.

Contro il provvedimento di espulsione l'interessato ha facoltà di ricorrere al presidente della Confederazione e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Art. 36.

La Giunta esecutiva della Federazione ha facoltà di applicare, con deliberazione motivata, la censura ovvero la sospensione dalla carica e dalle funzioni per un periodo non superiore a tre mesi, ai dirigenti dei Sindacati nazionali e periferici i quali non ottemperino con la dovuta diligenza, oppure violino gli obblighi loro derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, nonchè dalle istruzioni e deliberazioni impartite dalla Federazione nell'ambito della sua competenza.

Contro il provvedimento di censura o di sospensione l'interessato ha diritto di ricorrere al Ministero delle corporazioni, per il tramite della Confederazione.

I provvedimenti di cui al presente articolo potranno essere adottati solo dopo che sia stata fatta per iscritto specifica contestazione degli addebiti, e sia trascorso il termine di almeno dieci giorni per le eventuali discolpe e giustificazioni, che dovranno essere presentate pure per iscritto.

Art. 37.

La Giunta esecutiva delibera la denuncia al Ministero delle corporazioni dei dirigenti dei Sindacati nazionali nei riguardi dei quali occorra disporre la revoca dalla carica e

dalle funzioni perchè recidivi nelle mancanze che dettero luogo a provvedimenti disciplinari o perchè compiano atti che rechino nocumento agli interessi morali e materiali dell'organizzazione od azioni contro l'onore o che dimostrino difetto di senso morale o di sentimento nazionale; o si rendano comunque incompatibili con la carica ricoperta.

Quando tali mancanze siano commesse dai dirigenti dei Sindacati periferici la revoca dalla carica e dalle funzioni è disposta dalla Giunta esecutiva. Contro tale provvedimento l'interessato ha diritto di ricorrere al Ministero delle corporazioni, per il tramite della Confedarazione.

TITOLO IX.

DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE.

Art. 38.

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal presidente, dalla Giunta esecutiva o da un terzo dei componenti l'assemblea, in quest'ultimo caso esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente comunicate al presidente.

Sulle proposte di modifiche dovrà deliberare l'assemblea.

Le relative deliberazioni non saranno valide se non siano prese con una maggioranza di almeno una metà dei voti spettanti ai componenti l'assemblea.

E' salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 39.

Il Ministero delle corporazioni potrà consentire, ove le circostanze lo richiedano, che le assemblee per le elezioni per le cariche sociali siano indette per referendum.

In tal caso saranno sottoposte all'approvazione del Ministro per le corporazioni le particolari norme all'uopo occorrenti.

Art. 40.

Per quanto altro non è previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni dello statuto della Confederazione, le deliberazioni di questa, e, in mancanza, le norme di legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

(1542)

MINISTERO DELLA GUERRA

Perdita di decorazioni al valor militare

Regio decreto 6 febbraio 1942-XX, registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1942-XX registro n. 7 Guerra, foglio n. 396.

I seguenti militari in congedo, o già militari, sono incorsi nella perdita delle decorazioni al valor militare e corrispondente soprassoldo che col decreto rispettivamente citato erano stati loro concessi:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Vadalà Rocco di Giuseppe e di Garrella Agata, da Ciminà (Reggio Calabria), già maggiore dei CC. RR. nella riserva (tre concessioni) (DD. LL. 19-4-1917, 7-2-1918, 13-10-1918) (art. 2 e 6 della legge).

MEDAGLIA DI BRONZO

Barattieri di San Pietro Vittorio di Varmondo e di Voli Adele, da Torino, già maggiore di cavalleria in s.p.e. (R. decreto 31 marzo 1921) (art. 6 della legge).

Pertile Giovanni di Luigi e di Robustello Amalia, da Padova, già soldato nella 98ª batteria bombarde (D.L. 10-6-1917) (art. 2 della legge).

Vadalà Rocco di Giuseppe e Garrella Agata, da Ciminà (Reggio Calabria), già maggiore dei CC. RR. nella riserva (tre concessioni) (DD. LL. 22-7-1916, 13-9-1917, R. D. 14-9-1919) (art. 2 e 6 della legge).

CROCE AL VALOR MILITARE

Rossi Salvatore di Luigi e di Piada Elvira, da Tortona (Alessandria), già maggiore di complemento in congedo (Regio decreto 12 febbraio 1925) (art. 2 e 6 della legge).

(1529)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia a permutare un terreno con altro di proprietà della provincia di Verona per la costruzione di una Casa della Madre e del Bambino.

Con decreto del Ministro per l'interno in data 23 marzo 1942-XX, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata a permutare con la provincia di Verona un terreno con altro della Provincia stessa per la costruzione, in quella città, di una Casa della Madre e del Bambino.

(1531)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Scioglimento dell'amministrazione ordinaria del Consorzio irriguo « Rizzi » in provincia di Udine e nomina del commissario straordinario.

Con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in data 9 aprile 1942-XX, n 1308, è stata sciolta l'amministrazione ordinaria del Consorzio irriguo « Rizzi » in provincia di Udine ed è stato nominato il commissario straordinario dell'Ente nella persona del geometra Giovanni Pinzano, residente in Mortigliano (Udine).

(1523)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a due posti di architetto in prova nel ruolo del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità (gruppo A, grado 10°).

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e successive variazioni;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3163, sull'ordinamento delle Regie soprintendenze alle antichità e all'arte, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente, e successive estensioni;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, sull'assuzione delle donne nelle Amministrazioni statali, ed i successivi Regi decreti 5 settembre 1938, n. 1514, e 29 giugno 1939, n. 898;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa nazionale, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 23 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, sulla estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, sull'estensione a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale delle provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, numero 1;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, che estende ai militari in servizio non isolato all'estero, ed ai congiunti dei caduti, le provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e i congiunti dei caduti della guerra europea;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Vista la legge 22 maggio 1939, n. 823, concernente il riordinamento delle Regie soprintendenze alle antichità e all'arte;

Vista la legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, che concede ai capi di famiglie numerose condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, concernente l'estenzione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti dell'attuale guerra delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti della guerra europea;

Vista la legge 4 luglio 1941, n. 1080, concernente l'estensione dei benefici previsti dal R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, in favore dei cittadini che hanno partecipato alle operazioni militari della Spagna, quali assimilati o militarizzati;

Veduto il decreto 11 ottobre 1941-XIX del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, che approva l'elenco dei concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno XX;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 24 novembre 1941-XX;

Veduto il R. decreto 8 luglio 1941-XIX, n. 868, recante disposizioni a favore dei combattenti dell'attuale guerra;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami a due posti di architetto in prova (gruppo *A*, grado 10°) nel ruolo del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità.

Al concorso possono partecipare i cittadini albanesi, purchè in possesso dei requisiti prescritti.

Non possono parteciparvi, invece, le donne e gli appartenenti alla razza ebraica.

Art. 2.

Per essere amessi al concorso i candidati dovranno far pervenire al Ministero (Direzione generale delle arti - Divisione 1ª), non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, i seguenti documenti:

1) domanda su carta da bollo da L. 6, firmata dal concorrente e contenente la precisa indicazione del domicilio e la dichiarazione di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII, da cui risulti che il concorrente alla data del presente decreto abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 35° anno di età.

Detto limite massimo è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili, durante la guerra 1915-1918;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

d) per coloro che in servizio non isolato all'estero abbiano partecipato a relative operazioni militari, dopo il 5 maggio 1936;

e) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra dell'attuale conflitto;

f) per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista e per i fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935 per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per le operazioni di guerra dell'attuale conflitto;

g) per coloro che siano decorati al valore militare o abbiano conseguito promozione per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati comuni durante il servizio militare, anche se amnistiati. Il suddetto limite massimo di età è aumentato di quattro anni:

a) per i soci di diritto dell'Unione fascista tra le famiglie numerose;

b) per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto, che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma;

c) di due anni nei riguardi dei concorrenti che siano coniugati alla data in cui scade il termine della presentazione della domanda;

d) di un anno per ogni figlio vivente alla data della medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *c*) si cumula con quella di cui alla lettera *d*) ed entrambe con quelle previste ad ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente il candidato non superi i 45 anni.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per i concorrenti che alla data del presente decreto già rivestano la qualità di impiegato di ruolo al servizio dello Stato;

3) certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4 e di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano e gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause, che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato di buona condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune in cui il concorrente risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni in cui il concorrente ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

5) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 12, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

6) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o militare o della M.V.S.N., ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, dal quale risulti che il concorrente è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni fisiche, che possano influire sul rendimento del servizio;

7) foglio di congedo militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

8) diploma originale o copia autentica notarile di una Regia scuola superiore di architettura, o il diploma di architetto o diploma di laurea in ingegneria civile conseguita prima del 1926;

9) certificato, su carta da bollo da L. 4, comprovante l'iscrizione del concorrente al Partito Nazionale Fascista o alla G.I.L. o ai Gruppi universitari fascisti per l'anno XX. Detto certificato, rilasciato dal segretario della Federazione fascista della provincia in cui ha domicilio il concorrente, deve contenere la indicazione della data di iscrizione.

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra e per i minorati in dipendenza di fatti d'arme verificatisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, in servizio non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936 e a quelli dell'attuale conflitto.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato dovrà essere vistato per ratifica dal Segretario del Partito Nazionale Fascista o da uno dei Vice segretari, e dovrà inoltre attestare che la iscrizione non subì interruzione.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista, detto certificato dovrà attestare che non vi interruzione nell'iscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma. Costoro dovranno altresì produrre il brevetto di ferito fascista.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al Partito Nazionale Fascista mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4 rilasciato direttamente dalla Segreteria generale degli italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Per gli iscritti antemarcia, detto certificato dovrà essere ratificato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista o da uno dei Vice segretari o da un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del Partito.

Per i cittadini sanmarinesi residenti nel territorio della Repubblica, i certificati di appartenenza al Partito Nazionale Fascista dovranno essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sanmarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre per i cittadini sanmarinesi residenti nel Regno, detti certificati saranno rilasciati dal segretario della Federazione fascista che li ha in forza;

10) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, da prodursi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

11) documenti che comprovino il possesso di requisiti i quali conferiscano eventualmente ai concorrenti diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi.

Art. 3.

I certificati indicati nel presente decreto, dovranno essere debitamente legalizzati: non occorre la legalizzazione per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma.

Coloro che rivestono la qualità di impiegati di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato, oltre la domanda, dovranno presentare soltanto i documenti indicati ai numeri 7, 8 e 9 ed eventualmente quello indicato al n. 10, nonchè copia dello stato di servizio civile rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici.

I candidati che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai nn. 3, 4, 6, 7, quando vi suppliscano con certificato su carta da bollo da L. 4, del Comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I concorrenti che risiedono all'estero o nelle colonie e quelli che dimostrino di essere richiamati alle armi potranno presentare ai fini dell'ammissione al concorso, la sola domanda, con l'obbligo però di produrre tutti i documenti prescritti rispettivamente i primi entro il termine di 30 giorni dopo la scadenza, e gli altri almeno 10 giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Non è consentito fare riferimento a cumenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato o ad altri uffici del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 4.

I concorrenti riceveranno avviso dell'esito della loro domanda a mezzo di lettera raccomandata direttamente al loro domicilio o alla loro abituale residenza.

Art. 5.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami forniti di documento d'identità personale (carta di identità o documento equipollente ai termini delle disposizioni in vigore).

Art. 6.

Il concorrente che intenda presentare i titoli di cui sia provvisto, dovrà unirli alla domanda accompagnati da un elenco in carta libera e raggruppati come segue:

a) titoli accademici e scolastici;
b) titoli scientifici;
c) titoli amministrativi.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in una prova grafica, in una prova scritta ed in una prova orale:

1) la prova grafica consisterà in schizzi a mano libera e rilievo geometrico di un monumento;

2) la prova scritta consisterà:

a) nella redazione di un progetto di consolidamento di un edificio monumentale (tempo consentito otto ore);

b) nello svolgimento di un tema sulla storia dell'architettura con particolare riferimento ai sistemi costruttivi ed alla tecnica dei vari stili (tempo consentito otto ore);

3) la prova orale, della durata minima di un'ora, consisterà:

a) nella discussione del progetto di consolidamento presentato dal candidato;

b) in un esame di storia dell'arte con particolare riguardo all'architettura.

c) in un esame sulle leggi di tutela delle cose di interesse artistico o storico e delle bellezze naturali e panoramiche, nonchè sull'organizzazione dell'Amministrazione delle arti, e su nozioni di statistica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato nelle prove grafica e scritta una media di sette decimi con non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi

La Commissione giudicatrice avrà facoltà di interrogare i candidati sugli argomenti da essi trattati nelle prove grafica e scritta.

Prima di formulare la graduatoria, la Commissione esaminerà i titoli di ciascun candidato, affinchè ne sia tenuto conto nella graduatoria stessa.

Art. 8.

Gli esami avranno luogo in Roma nei giorni che saranno fissati dal Ministero.

Art. 9.

Ai vincitori del concorso, durante il periodo di prova non inferiore ai sei mesi sarà corrisposto un assegno mensile lordo di L. 916,99, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047, per il personale di ruolo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 dicembre 1941-XX

Il Ministro: BOTTAI

(1532)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.